

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA CIRCOLARE 31 luglio 2002, n. 1 Settore Tabacco - Procedure e adempimenti finalizzate all'ottenimento del premio e dell'aiuto specifico su tabacco del raccolto 2002.

Al Ministero Politiche Agricole e Forestali Dir.ne Gen.le delle Politiche Com.rie e Intern.li Div.VII - Div.FEOGA Via XX Settembre 20 00185 ROMA
All'A.P.T.I. - Via Collina 48 - 00187 ROMA
All'UNITAB - P.za S.Maria Maggiore 12 00185 - ROMA
Alla COLDIRETTI-DIP.ECON.CO Via XXIV Maggio 43 - 00187 ROMA
Alla CONF.NE ITALIANA AGRICOLTORI Via Mariano Fortuny 3 - 00196 ROMA
Alla CONFAGRICOLTURA C.so V. Emanuele 101 - 00186 ROMA
Alla COPAGRI - Via Tevere 15 - 00100 ROMA
Alla F.AGR.I. - Via Portuense,100 00153 ROMA
Alla CONF.COOPERATIVE FEDERAGROALIMENTARE Via de'Gigli D'Oro,21 - 00186 ROMA
All'ANCA LEGA Coop Via Guattani,9 00161 ROMA
Alla O. I. INTERBRIGHT Via de' Gigli d'Oro 21 00186 ROMA
Alla O. I. INTERORIENTALI Via Vecchia Leverano 73047 - MONTERONI di LECCE
All'Associazione Interprofessionale Tabacco Via Croce 6 - 37060 Ca' degli Oppi (VR)
All'E.T.I. - Ente Tabacchi Italiani Piazza G. da Verrazzano - 00154 ROMA
All'Ufficio Tecnico - SEDE
e p. c.:
Al Comando Carabinieri - Politiche Agricole Via Torino,44 ROMA

Oggetto: Settore Tabacco - Procedure e adempimenti per Associazioni di produttori riconosciute e singoli produttori non associati finalizzate all'ottenimento del premio (parte fissa e parte variabile) e dell'aiuto specifico per il raccolto 2002.

Premessa

Il presente documento definisce gli adempimenti e le procedure connesse alle richieste di aiuto comunitario del settore tabacco, alle quali le Associazioni di produttori riconosciute ed i singoli produttori non associati, dovranno attenersi per beneficiare dell'aiuto stesso. I riferimenti normativi comunitari sono quelli dei Regolamenti CE nn. 2075/92, 1636/98, 2848/98, 2162/99, 531/00, 909/00, 1249/00, 486/02 546/02, 1005/02 e 1193/02.

Il presente documento tiene conto, altresì, di quanto disposto dalle circolari MIPAF nn. 167/G-1 del 2 marzo 1999 e 72/G-1 del 24.05.2000.

Disposizioni generali Il versamento dei premi, per il raccolto 2002, sarà effettuato dall'AGEA ai produttori associati, per il tramite delle Associazioni di produttori, preventivamente riconosciute, ovvero ai produttori singoli non associati, direttamente.

In particolare l'AGEA, calcolato l'ammontare dei premi dovuti sulla base del peso netto di tabacco consegnato e ammesso a premio, corrisponderà alle Associazioni riconosciute:

* La parte fissa del premio.

* La parte variabile del premio.

* L'aiuto specifico.

Ai singoli produttori non associati:

* Esclusivamente, la parte fissa del premio.

Per i produttori soci, le associazioni devono provvedere, entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di accredito delle somme liquidate dall'AGEA, a versare integralmente gli importi spettanti a ciascun produttore senza detrarre o comunque recuperare alcuna somma eventualmente dovuta dal produttore all'Associazione stessa. L'AGEA, ai fini della determinazione della data effettiva di accredito delle somme spettanti all'Associazione quale prezzo e ai singoli produttori associati e non associati, quale premio e prezzo, prenderà in considerazione esclusivamente la data della disposizione impartita all'Istituto di Credito che effettua la liquidazione e, si precisa, altresì, che la valuta a favore del beneficiario dovrà essere quella della stessa disposizione del pagamento.

Nei casi in cui l'Impresa di trasformazione firmataria del contratto sia oggetto di procedura/sentenza di fallimento o procedura equivalente, non e' richiesta la prova del versamento del prezzo di acquisto.

Le associazioni devono inoltre versare gli importi spettanti ai soci esclusivamente tramite bonifico bancario e/o postale, su c/c e/o libretto intestato al produttore. A tale riguardo il produttore e' tenuto a comunicare tempestivamente all'Associazione, i riferimenti bancari o postali per beneficiare dell'aiuto. Gli importi del premio e del prezzo spettanti all'Associazione devono confluire in un conto corrente unico che deve essere utilizzato in modo esclusivo per il successivo accredito degli importi spettanti ai soci.

L'associazione puo' utilizzare piu' conti correnti a livello di gruppo varietale e/o di singolo contratto, fermo restando la disposizione principale descritta al precedente capoverso. In pratica non e' consentito alle Associazioni di utilizzare tali conti per accreditare proprie somme e concedere, in relazione ad esse, anticipazioni ai soci.

Le somme accreditate dall'AGEA, a titolo di premio, parte fissa e parte variabile, se utilizzate per scopi diversi da quelli per i quali le somme stesse sono liquidate, portano alla revoca del riconoscimento per l'Associazione e per gli amministratori si applicano le sanzioni di cui al punto 3 dell'art.51 del Regolamento CE n.2848/98 del 22.12.1998.

L'associazione versa esclusivamente il premio ai produttori intestatari di quota di produzione. E' tassativamente escluso, pertanto, il versamento del premio ad organismi intermedi quali cooperative e associazioni non riconosciute ai quali l'AGEA non abbia attribuito quote di produzione.

L'associazione e' tenuta ad inserire a sistema tutte le consegne, comprensive dei quantitativi oggetto di compensazione orizzontale e verticale, entro il 15 MAGGIO dell'anno successivo a quello del raccolto di cui trattasi, al fine di permettere all'AGEA di comunicare ai Servizi della Comunita' i quantitativi ammessi definitivamente a premio.

L'associazione e' tenuta alla conservazione di tutta la documentazione tecnico/contabile prevista dalla normativa in vigore, a supporto della correttezza delle operazioni effettuate verso i propri soci.

Procedure operative L'AGEA, ha reso disponibili, per le Associazioni di produttori riconosciute le proprie procedure di registrazione e trasmissione dei dati, finalizzate a nuove modalita' di gestione informatizzata per le richieste di aiuto. In sintesi, le procedure poste a carico delle associazioni e dell'AGEA stessa nel trattamento dei singoli produttori non associati, sono le seguenti per le diverse tipologie di pagamento:

Richiesta parte fissa

1. Riporto.
2. Anticipo parte fissa del premio nella misura del 100%, con presentazione di cauzione pari al 115% dell'importo da liquidare.
3. Svincolo del 50% della cauzione.
4. Saldo parte fissa del premio e svincolo totale della cauzione.
5. Premio su consegne.
6. Saldo premio su consegne.
7. Compensazione verticale. Richiesta parte variabile
8. Modulazione della parte variabile.

Richiesta aiuto specifico

1. Anticipo del 50% dell'aiuto specifico con cauzione pari al 115% dell'importo da liquidare.
2. Anticipo del 100 % dell'aiuto specifico con cauzione pari al 115% del premio da liquidare.
3. Saldo e svincolo totale della cauzione presentata a garanzia degli importi di aiuto specifico liquidati.
4. Pagamento a consuntivo dell'aiuto specifico.

1. Riporto

Questo tipo di pagamento e' riferito alle consegne di tabacco effettuate per il raccolto 2001 e ammesse all'aiuto nel raccolto 2002. L'associazione di produttori dispone a sistema dei dati relativi ai quantitativi di tabacco oggetto di riporto, distinti per contratto di coltivazione.

La domanda puo' interessare l'intero quantitativo oggetto di riporto per un determinato contratto, o

un quantitativo parziale dello stesso nei casi in cui il riporto comprenda quantitativi riferiti a produttori soggetti a controllo in campo.

All'atto della registrazione informatica dei dati relativi alla domanda, il sistema, in modo automatico, determinerà l'importo della parte fissa del premio tenendo conto anche delle eventuali penalizzazioni derivanti dall'esito dei controlli in campo.

Ad integrazione delle attività di registrazione dei dati a sistema, l'Associazione è tenuta a trasmettere all'AGEA: * la domanda di aiuto prodotta dalla stampa del sistema (faa0rip2), corredata dai seguenti documenti, in duplice copia (originale e copia):

1 Certificato della Camera di Commercio o dichiarazione sostitutiva di certificato di iscrizione nel registro delle imprese di cui al D.M. 07.02.1996, ai sensi dell'art. 46 del DPR 28.12.2000, n.455 (secondo il modello dell'allegato 15);

2 Stampa di dettaglio produttore (faa0pa93) relativa alle consegne raccolto 2001 oggetto di riporto firmata, per assunzione di responsabilità, dal legale rappresentante dell'Associazione;

3 Certificato antimafia rilasciato dalla Prefettura o copia della richiesta di tale certificazione alla Prefettura con timbro d'accettazione di quest'ultima;

4 Copia documento di riconoscimento legale rappresentante.

Si precisa che, qualora il beneficiario non possieda la documentazione relativa al Bollettino di perizia raccolto 2001 e al bonifico del prezzo, dovrà farne formale richiesta all'Associazione ove il produttore era associato per il raccolto 2001.

Quest'ultima è tenuta a fornire, anche in copia conforme all'originale, i predetti documenti alla nuova Associazione richiedente.

* corredare il fascicolo aziendale del produttore interessato a tale pagamento con i seguenti documenti:

1. Bollettino di perizia raccolto 2001 attestante il quantitativo fuori premio;

2. Bonifico del prezzo pagato al produttore.

Il singolo produttore non associato che ha sottoscritto un contratto C1 dovrà allegare alla domanda di aiuto, redatta secondo il fac simile RIP01 allegato, da trasmettere all'AGEA - Settore Tabacco - Via Palestro,81 - 00185 Roma, i seguenti documenti:

* copia del documento di riconoscimento leggibile;

* copia codice fiscale e P. IVA;

* bollettino di perizia raccolto 2001 attestante il quantitativo di tabacco fuori premio;

* copia bonifico del prezzo.

2. Anticipo parte fissa del premio, previa cauzione pari al 115% dell'importo da liquidare.

Il regolamento CE n.2848/98 dispone all'art.19, par. 5 modificato con il Reg. CE n.2162/99 che l'Associazione di produttori e/o il singolo produttore non associato, può richiedere un anticipo del premio, parte fissa, nella misura del 100%, previa costituzione di una cauzione pari all'importo dell'anticipo stesso, maggiorato del 15% e a condizione che, alla data di presentazione della domanda di anticipo, non sia stata effettuata alcuna consegna di tabacco da parte dell'Associazione e/o del singolo produttore non associato richiedente.

La domanda di anticipo presentata dall'associazione e/o del singolo produttore non associato prevede a conferma di quanto su esposto, contestualmente, la dichiarazione che non sono state effettuate consegne di tabacco all'atto della presentazione della domanda stessa per il determinato gruppo varietale.

La domanda d'anticipo può interessare per singolo contratto di un determinato gruppo varietale, al massimo, il quantitativo di tabacco che si ottiene dalla seguente formula: quantitativo attribuito alla quota parte valida - quantitativo di tabacco a riporto (come rilevato a sistema informatico AGEA) Il valore dell'anticipo sarà calcolato moltiplicando la quota parte valida di ogni singolo produttore, al netto del quantitativo di tabacco a riporto, per la tariffa Euro/Kg. attribuita alla parte fissa del premio (vedi Tabella premi allegata).

Nel caso in cui un produttore risulti penalizzato all'atto della domanda di anticipo, in relazione alle risultanze dei controlli in campo, ai fini della determinazione dell'importo da erogare, il sistema terrà conto delle penalizzazioni da applicare alla tariffa del premio Euro/Kg., secondo le modalità precisate nella normativa in vigore.

L'importo determinato dall'AGEA, riferendosi all'intero quantitativo del contratto, è comprensivo anche delle eventuali compensazioni orizzontali che vengono effettuate al termine della fase di

consegna del tabacco e include anche le somme relative ai produttori estratti a campione per l'esecuzione dei previsti controlli oggettivi. Per quest'ultimo caso, nel liquidare gli importi spettanti in anticipo ai produttori, l'Associazione deve tenere conto delle penalizzazioni da applicare in funzione dell'esito delle verifiche in loco.

L'AGEA liquidera' l'anticipo a decorrere dal 16 ottobre dell'anno del raccolto ed entro il termine di trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, previa conferma della cauzione inviata all'AGEA stessa dall'Ente garante. Nel caso in cui la domanda venga presentata anteriormente al 16 settembre, il termine di pagamento dell'anticipo e' di settantasette giorni; comunque nessun pagamento potra' essere effettuato prima del 16 ottobre.

L'importo del premio che l'Associazione dovra' versare al produttore non potra' essere superiore a quello corrispondente al tabacco ammesso a premio.

L'anticipo corrisposto ad un'Associazione matura interessi a favore del FEOGA (gli interessi legali applicati sono, a far data dal 01.01.2002, pari al 3,0%, anche se potranno subire eventuali variazioni) a decorrere dalla data di accredito dell'aiuto, qualora entro trenta giorni l'associazione stessa non abbia versato al proprio socio avente diritto l'importo relativo, oppure non abbia rimborsato all'AGEA l'importo del premio non utilizzato.

Nei casi in cui, a consuntivo, il produttore abbia effettuato consegne per un quantitativo complessivo inferiore all'importo ricevuto in anticipo, deve restituire all'associazione gli importi percepiti in eccesso. Il recupero delle somme e' a totale carico e responsabilita' dell'associazione. Il termine ultimo per la conferma a sistema informatico delle domande di anticipo della parte fissa del premio e' fissato al 31 DICEMBRE dell'anno del raccolto e potra' essere effettuata solo per quelle domande corredate di cauzione rilasciata da un ente garante entro il predetto termine.

L'AGEA annullera' d'ufficio tutte le domande corredate di cauzione rilasciata successivamente al termine del 31 DICEMBRE.

Anche per tale tipologia di richiesta premio, l'associazione dovra' avvalersi delle funzionalita' informatiche messe a disposizione dall'AGEA nell'ambito del nuovo sistema informativo.

Ad integrazione delle attivita' di registrazione della domanda di anticipo a sistema, l'Associazione e' tenuta a trasmettere all'AGEA:

* la domanda di aiuto (faa0ant2) prodotta dalla stampa del sistema, corredata dai seguenti documenti, in duplice copia (originale e copia):

1. Certificato della Camera di Commercio o dichiarazione sostitutiva di certificato di iscrizione nel registro delle imprese di cui al D.M. 07.02.1996, ai sensi dell'art. 46 del DPR 28.12.2000, n.455 (secondo il modello dell'allegato 15);
2. Stampa di dettaglio produttore (faa0pa95) relativa al contratto per il quale si richiede l'anticipo del premio, firmata dal legale rappresentante dell'Associazione;
3. Cauzione, pari al 115% dell'importo di premio da liquidare;
4. Certificato antimafia rilasciato dalla Prefettura o copia della richiesta di tale certificazione alla Prefettura con timbro d'accettazione di quest'ultima;
5. Copia documento di riconoscimento legale rappresentante;
6. Dichiarazione dell'Istituto bancario attestante l'apertura del conto corrente unico indisponibile dove viene richiesto l'accredito dell'importo di premio indicato in domanda.

Il singolo produttore non associato che ha sottoscritto un contratto C1 dovra' allegare alla domanda di aiuto, redatta secondo il fac simile ANT02 allegato, da trasmettere all'AGEA - Settore Tabacco - Via Palestro, 81 - 00185 Roma, i seguenti documenti:

* copia del documento di riconoscimento leggibile;

* copia codice fiscale e P. IVA;

* cauzione, pari al 115% dell'importo di premio da liquidare;

* attestazione del Funzionario di controllo che certifichi che alcuna consegna e' stata effettuata alla data di presentazione della domanda;

* dichiarazione del produttore, nella quale siano indicati i quantitativi di tabacco che e' in grado di produrre nel raccolto in corso (Reg. CE n.531/2000 - art.1 par. 2 lett. c).

3. Svincolo del 50% della cauzione Il 50% della cauzione e' svincolato nel momento in cui siano soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:

* deve essere stato erogato dall'associazione almeno il 50% della parte fissa del premio da versare;

* il quantitativo di tabacco già consegnato dal produttore risulti almeno pari al 50% del tabacco consolidato ai fini contrattuali;

* il quantitativo di tabacco per il quale si richiede lo svincolo deve essere pari almeno al 50% del totale di tabacco contrattato dall'Associazione e/o dal singolo produttore non associato, inteso sempre come quota consolidata. L'associazione carica a sistema la richiesta di svincolo opportunamente corredata dalle seguenti ulteriori registrazioni informatiche:

* le consegne dei produttori a livello di singolo contratto;

* i bonifici della parte fissa del premio erogato ai produttori da parte dell'associazione. In base all'inserimento dei predetti dati, la procedura informatica verificherà se l'Associazione potrà inoltrare la domanda di svincolo cauzione e calcolerà in automatico l'importo della cauzione da svincolare. Unitamente alla registrazione dei dati a sistema, l'associazione dovrà inoltrare all'AGEA:

* la richiesta di svincolo (faa0svi6) comprensiva dei seguenti documenti, in duplice copia (originale e copia):

* Stampa di dettaglio produttori (faa0pa82);

* Stampa analitica delle consegne (faa0con4);

Le predette stampe devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'Associazione o suo delegato e la stampa (faa0con4) dal Funzionario addetto al controllo al fine dell'attestazione dell'esattezza dei dati contenuti nella stampa stessa, in relazione ai controlli effettuati.

* Stampa bonifici del prezzo tabacco dal trasformatore all'Associazione (faa0pa98);

* Stampa bonifici della parte fissa del premio (faa0prm1);

Le predette stampe devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'Associazione o suo delegato.

* Copia documento di riconoscimento legale rappresentante;

* Certificato della Camera di Commercio o dichiarazione sostitutiva di certificato di iscrizione nel registro delle imprese di cui al D.M. 07.02.1996, ai sensi dell'art. 46 del DPR 28.12.2000, n.455 (secondo il modello dell'allegato 15);

Il produttore non associato dovrà presentare la richiesta di svincolo del 50% della cauzione redatta secondo il fac simile del modello DSV50 allegato, da trasmettere all'AGEA - Settore Tabacco - Via Palestro,81 Roma, corredata dai seguenti documenti, in duplice copia (originale e copia):

a) bollettino di perizia ;

b) check list di controllo, rilasciata dal Funzionario addetto al controllo;

c) copia del documento di riconoscimento;

d) copia codice fiscale e P. IVA.

4. Saldo parte fissa del premio e svincolo totale della cauzione

Il saldo della parte fissa del premio e lo svincolo totale della cauzione concludono la tipologia del pagamento relativa all'anticipo del 100% della parte fissa del premio. Per aver diritto al saldo del premio e allo svincolo totale della cauzione è necessario che sia terminata la registrazione di tutte le consegne di tabacco, come di seguito specificate, e che, per le Associazioni siano state effettuate anche le attività di compensazione orizzontale.

I produttori con penalizzazioni derivanti dalle verifiche in campo non possono accedere alla compensazione orizzontale.

Tale procedura deve essere conclusa dall'Associazione entro il 30 GIUGNO dell'anno successivo al raccolto di cui trattasi, con la conferma della richiesta a sistema informatico AGEA.

L'AGEA procederà alla verifica a sistema informatico della definizione e caricamento di tale procedura di definizione della pratica a livello di singolo contratto, al fine dello svincolo o della richiesta d'incameramento della cauzione prestata a garanzia delle anticipazioni di premio, parte fissa già liquidate.

L'associazione, inoltre, sempre entro il 30 GIUGNO, carica a sistema la richiesta di saldo e di svincolo totale opportunamente corredata dalle seguenti ulteriori registrazioni informatiche:

* le consegne dei produttori a livello di singolo contratto;

* i bonifici della parte fissa del premio erogato ai produttori da parte dell'associazione;

* i bonifici del prezzo. La procedura, in base ai dati inseriti a sistema, determinerà in modo automatico l'importo spettante in saldo e provvederà allo svincolo totale della cauzione tenendo conto anche dell'eventuale svincolo del 50% già registrato.

Nell'ambito delle operazioni di calcolo e conguaglio, il sistema effettuerà il calcolo degli interessi maturati, confrontando la data dell'accredito dell'anticipo del premio con la data di valuta dei bonifici disposti dall'Associazione ed emessi dall'Istituto bancario, oltre ad eventuali somme restituite, in quanto non utilizzate, a mezzo mod.121T - su c/c 1300 intestato all'AGEA - Cap.1710 racc.2002.

Il sistema produrrà, altresì, l'eventuale importo risultante a debito per l'Associazione. Unitamente alla registrazione della domanda a sistema, l'associazione dovrà inoltrare all'AGEA la richiesta di saldo e svincolo (faa0svi2), comprensiva dei seguenti documenti, in duplice copia (originale e copia):

- * Stampa di dettaglio produttore svincolo (faa0sv04);
- * Stampa di dettaglio produttore a livello di saldo (faa0sv03);
- * Stampa analitica delle consegne (faa0con4);

Le predette stampe devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'Associazione o suo delegato e la stampa (faa0con4) dal Funzionario addetto al controllo al fine dell'attestazione dell'esattezza dei dati contenuti nella stampa stessa, in relazione ai controlli effettuati.

- * Stampa bonifici premio (faa0prm1);
- * Stampa interessi (faa0pain);
- * Stampa vaglia restituzioni (faa0rest);
- * Stampa dei bonifici del prezzo tabacco (faa0pa98) attestanti il versamento dello stesso da parte dell'impresa di trasformazione;

Le predette stampe devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'Associazione o suo delegato.

* Mod.121T attestante la restituzione dell'importo di premio non utilizzato in base alla consegna di tabacco effettuata; la restituzione, a mezzo il mod.121T, dovrà essere effettuata su c/c 1300 intestato all'AGEA, cap. 1710 racc. 2001;

* Certificato antimafia rilasciato dalla Prefettura o copia della richiesta di tale certificazione alla Prefettura con timbro d'accettazione di quest'ultima;

* Certificato della camera di Commercio o dichiarazione sostitutiva di certificato di iscrizione nel registro delle imprese di cui al D.M. 07.02.1996, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n.455 (secondo il modello dell'allegato 15);

* Copia documento di riconoscimento legale rappresentante;

* Dichiarazione dell'Istituto bancario attestante l'apertura del conto corrente unico indisponibile dove viene richiesto l'accredito dell'importo di premio indicato in domanda (da presentare solo in caso di saldo che prevede pagamento per l'associazione);

* Estratto del conto corrente indisponibile relativo al contratto di cui trattasi.

Il produttore non associato, dovrà presentare la richiesta di saldo e svincolo totale della cauzione all'AGEA - Settore Tabacco - U.O. 18 - Via Palestro, 81 Roma, sul fac-simile del modello allegato SSV02, - corredata dai seguenti documenti, in duplice copia (originale e copia):

- * bollettino di perizia attestante la consegna e check list di controllo;
- * copia del bonifico del prezzo ricevuto dall'impresa di trasformazione;
- * copia del bonifico dell'importo di premio parte fissa liquidato dall'AGEA;
- * mod.121T attestante la restituzione dell'importo di premio non utilizzato;

* in base alla consegna di tabacco effettuata; la restituzione, a mezzo il mod.121T, dovrà essere effettuata su c/c 1300 intestato all'AGEA, cap. 1710 racc. 2002.

In base alla presentazione di tale documentazione al produttore non associato verrà rilasciata una certificazione attestante gli importi da versare all'AGEA a titolo di interessi per l'ottenimento dello svincolo della cauzione rilasciata a garanzia dell'anticipazione concessa.

Il produttore non associato, successivamente, presenterà il Mod. 121T attestante l'avvenuta restituzione degli importi determinati quali interessi e l'AGEA procederà allo svincolo della cauzione.

5. Premio parte fissa su consegne già effettuate

Questa tipologia di pagamento interessa le Associazioni di produttori e i singoli produttori non associati che, per un determinato contratto, non hanno fatto richiesta di anticipo della parte fissa del premio.

La richiesta deve essere formulata dall'associazione attraverso il sistema informatico, previa la

registrazione dei dati relativi alle singole consegne per le quali viene richiesto il premio e dei relativi bonifici attestanti il pagamento del prezzo da parte dell'Impresa di trasformazione. Non potranno essere inoltrate richieste di premio su consegne già effettuate, se il quantitativo oggetto della richiesta è inferiore a q.li 1000, fatta eccezione per i contratti stipulati sulla base di un quantitativo inferiore.

A sistema potranno essere inoltre inserite anche le consegne dei produttori per i quali la quota non risulti ancora consolidata; per questi ultimi potrà essere richiesto il premio solo dopo l'avvenuto consolidamento del contratto.

La procedura informatica, in base ai dati inseriti a sistema, calcolerà automaticamente gli importi spettanti ai singoli produttori e, complessivamente, all'Associazione. Il sistema informatico, per ogni richiesta, prenderà in esame solo ed esclusivamente le consegne valide ai fini del calcolo del premio, escludendo totalmente quelle già presenti a sistema e oggetto di precedenti richieste.

Per i produttori penalizzati rispetto alle verifiche oggettive effettuate in campo, la tariffa del premio è determinata in base ai criteri di penalizzazione previsti dalla normativa di settore.

L'AGEA, per ogni singola domanda di premio su consegne, per un determinato contratto, emetterà un attestato di controllo e verserà gli importi spettanti, avendo effettuato, preventivamente, controlli amministrativi e informatici dei dati inseriti a sistema dalle associazioni.

Le Associazioni, ultimata la registrazione delle consegne a livello di singolo contratto, potranno richiedere anche il pagamento degli importi relativi alla compensazione orizzontale, avendo, il sistema, già determinato il quantitativo di tabacco da compensare.

L'Associazione, considerato il quantitativo disponibile per la compensazione orizzontale, attribuirà ai propri soci il quantitativo da ammettere a premio. Il sistema, in base ai controlli di capienza, resa massima, penalizzazioni in campo, ecc., procederà alla conferma o meno dei dati, al fine della liquidazione del premio relativo alla compensazione orizzontale.

Unitamente alla registrazione della domanda a sistema, l'associazione dovrà inoltrare all'AGEA la richiesta di premio su consegne (faa0con2), comprensiva dei seguenti documenti, in duplice copia (originale e copia):

1) Stampa analitica delle consegne (faa0con4);

2) Stampa di dettaglio produttori (faa0pa94);

Le predette stampe devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'Associazione o suo delegato e la stampa (faa0con4) dal Funzionario addetto al controllo al fine dell'attestazione dell'esattezza dei dati contenuti nella stampa stessa, in relazione ai controlli effettuati.

3) Stampa dei bonifici del prezzo tabacco (faa0pa97), attestanti il versamento dello stesso da parte dell'impresa di trasformazione, relativo alle consegne per le quali si richiede il pagamento della parte fissa del premio; La predetta stampa deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'Associazione o suo delegato.

4) Certificato della camera di Commercio o dichiarazione sostitutiva di certificato di iscrizione nel registro delle imprese di cui al D.M. 07.02.1996, ai sensi dell'art. 46 del DPR 28.12.2000, n.455 (secondo il modello dell'allegato 15);

5) Certificato antimafia rilasciato dalla Prefettura o copia della richiesta di tale certificazione alla Prefettura con timbro d'accettazione di quest'ultima;

6) Copia documento di riconoscimento legale rappresentante;

7) Dichiarazione dell'Istituto bancario attestante l'apertura del conto corrente unico indisponibile dove viene richiesto l'accredito dell'importo di premio indicato in domanda.

Il produttore non associato, dovrà presentare la richiesta di premio su consegne all'AGEA - Settore Tabacco - Via Palestro, 81 Roma, sul fac-simile del modello allegato PSC02, corredata dai seguenti documenti, in duplice copia (originale e copia):

1) bollettino di perizia attestante la consegna e check list di controllo;

2) copia del bonifico del prezzo ricevuto dall'impresa di trasformazione;

3) copia del documento di riconoscimento, leggibile;

4) copia del codice fiscale o P. IVA

6. Saldo premio su consegne

Il saldo della parte fissa del premio conclude la tipologia del pagamento relativo al premio su consegne.

Per aver diritto al saldo premio è necessario che tutte le consegne di tabacco siano state

effettuate e che, per le Associazioni, le stesse procedano anche all'attribuzione ai produttori interessati, dei quantitativi per compensazione orizzontale.

I produttori con penalizzazioni derivanti dall'esito dei sopralluoghi effettuati in campo non possono accedere alla compensazione orizzontale.

Tale procedura deve essere conclusa dall'Associazione entro il 30 GIUGNO dell'anno successivo al raccolto di cui trattasi, con la conferma della richiesta a sistema informatico AGEA.

L'AGEA procederà alla verifica a sistema informatico della definizione e caricamento di tale procedura di definizione della pratica a livello di singolo contratto, al fine di porre in evidenza eventuali ritardi di pagamento del prezzo da parte dell'impresa di trasformazione contraente.

La richiesta deve essere formulata dall'associazione attraverso il sistema informatico, previa la registrazione:

- * dei dati relativi alle singole consegne per le quali viene richiesto il premio;
- * dei relativi bonifici attestanti il pagamento del prezzo da parte dell'Impresa di trasformazione;
- * dei quantitativi a compensazione orizzontale;
- * dei bonifici emessi dall'impresa di trasformazione a dimostrazione del pagamento del prezzo anche per i quantitativi ammessi a compensazione orizzontale;

La procedura, in base ai dati inseriti a sistema, effettuerà le operazioni di conguaglio tra l'importo della parte fissa del premio determinato in base ai quantitativi ammessi a premio di tutte le consegne, e l'importo della parte fissa del premio relativa a precedenti pratiche di premio su consegne, già inserite a sistema e liquidate dall'AGEA.

Unitamente alla registrazione della domanda a sistema, l'associazione dovrà inoltrare all'AGEA la richiesta di premio su consegne (faa0sa02), comprensiva dei seguenti documenti, in duplice copia (originale e copia):

- 1) Stampa analitica delle consegne (faa0con4);
- 2) Stampa di dettaglio produttori (faa0sa03); Le predette stampe devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'Associazione o suo delegato e la stampa (faa0con4) dal Funzionario addetto al controllo al fine dell'attestazione dell'esattezza dei dati contenuti nella stampa stessa, in relazione ai controlli effettuati.
- 3) Stampa dei bonifici prezzo tabacco (faa0pa98) attestanti il versamento dello stesso, anche per il quantitativo a compensazione orizzontale, da parte dell'impresa di trasformazione, relativo alle consegne per le quali si richiede il pagamento della parte fissa del premio; La predetta stampa deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'Associazione o suo delegato.
- 4) Certificato antimafia rilasciato dalla Prefettura o copia della richiesta di tale certificazione alla Prefettura con timbro d'accettazione di quest'ultima;
- 5) Certificato della Camera di Commercio o dichiarazione sostitutiva di certificato di iscrizione nel registro delle imprese di cui al D.M. 07.02.1996, ai sensi dell'art. 46 del DPR 28.12.2000, n.455 (allegato 15);
- 6) Copia documento di riconoscimento legale rappresentante;
- 7) Dichiarazione dell'Istituto bancario attestante l'apertura del conto corrente unico indisponibile dove viene richiesto l'accredito dell'importo di premio indicato in domanda.
- 8) Estratto del conto corrente indisponibile relativo al contratto di cui trattasi.

Il produttore non associato, dovrà presentare la richiesta di premio su consegne all'AGEA - Settore Tabacco - U.O. 18 - Via Palestro, 81 Roma, sul fac-simile del modello allegato SPC02, corredata dai seguenti documenti, in duplice copia (originale e copia):

1. bollettino di perizia attestante la consegna e check list di controllo;
2. copia del bonifico del prezzo ricevuto dall'impresa di trasformazione;
3. copia del documento di riconoscimento, leggibile;
4. copia del codice fiscale o P. IVA.

La procedura, in base ai dati inseriti a sistema, dall'AGEA, effettuerà il controllo per differenza tra l'importo della parte fissa del premio determinato in base ai quantitativi ammessi a premio di tutte le consegne, e l'importo della parte fissa del premio relativa a precedenti pratiche di premio su consegne, già inserite a sistema e liquidate dall'AGEA stessa al produttore richiedente.

7. Compensazione Verticale

Le Associazioni di produttori, terminate le consegne di tabacco, per l'insieme di contratti di un determinato gruppo varietale, disporranno a sistema del quantitativo di tabacco da utilizzare per

un'eventuale compensazione verticale.

L'attribuzione dei predetti quantitativi ai singoli produttori, quale compensazione verticale, e' di competenza dell'Associazione che, comunque, non potra' assegnare alcun quantitativo a quei produttori che hanno subito penalizzazioni rispetto all'esito derivante dai controlli in campo e, per i quali, in base alla resa ad ettaro, non e' possibile ammettere a premio ulteriori quantitativi di tabacco prodotti in eccesso.

Il sistema, in base ai previsti controlli di merito, confermera' o meno i quantitativi inseriti dall'Associazione, quale compensazione verticale e, in automatico, determinera' gli importi per i quali l'Associazione potra' richiedere la parte fissa del premio.

Unitamente alla registrazione della domanda a sistema, l'associazione dovra' inoltrare all'AGEA la richiesta di compensazione verticale (faa0vert), comprensiva dei seguenti documenti, in duplice copia (originale e copia):

1. Stampa analitica delle consegne effettuate dai produttori (faa0con4)
2. Stampa dettaglio produttori (faa0pa81)
3. Stampa analitica dei bonifici attestanti il versamento del prezzo, anche per il quantitativo a compensazione verticale, da parte dell'impresa di trasformazione, relativo alle consegne per le quali si richiede il pagamento della parte fissa del premio (faa0pa98);
4. Certificato della Camera di Commercio o dichiarazione sostitutiva di certificato di iscrizione nel registro delle imprese di cui al D.M. 07.02.1996, ai sensi dell'art. 46 del DPR. 28.12.2000, n.455 (secondo il modello dell'allegato 15);
5. Certificato antimafia rilasciato dalla Prefettura o copia della richiesta di tale certificazione alla Prefettura con timbro d'accettazione di quest'ultima;
6. Copia documento di riconoscimento legale rappresentante;
7. Dichiarazione dell'Istituto bancario attestante l'apertura del conto corrente unico indisponibile dove viene richiesto l'accredito dell'importo di premio indicato in domanda.

Le predette stampe devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'Associazione o suo delegato

8. Parte Variabile del premio

Il versamento della parte variabile del premio, per gruppo varietale, sara' effettuato solo ed esclusivamente alla conclusione di tutte le consegne da parte dell'Associazione di produttori. La conclusione delle consegne dovra' essere dichiarata formalmente dalle Associazioni stesse. L'importo della parte variabile del premio sara' corrisposto all'associazione nel termine di trenta giorni a decorrere dalla data di presentazione della domanda corredata dai documenti di seguito descritti.

Le Associazioni di produttori, terminate le consegne di tabacco per l'insieme di contratti di un determinato gruppo varietale, dopo aver richiesto la liquidazione della parte fissa del premio per il quantitativo complessivo ammissibile comprensivo dei quantitativi oggetto di compensazione verticale, dovranno inserire, a livello di singolo produttore, il prezzo pagato per partita nell'ambito della consegna effettuata dallo stesso.

Dal punto di vista procedurale, l'associazione registra a sistema la dichiarazione di completamento delle consegne e, contestualmente, effettua la richiesta della parte variabile del premio. Il sistema, che dispone di tutti gli elementi necessari, determina automaticamente l'ammontare del premio spettante, applicando l'algoritmo di calcolo della parte variabile del premio gia' utilizzato per i raccolti precedenti.

Ad integrazione dei dati registrati a sistema, l'associazione dovra' spedire all'AGEA la domanda (faa0pvd3) corredata dei seguenti documenti redatti in duplice copia (originale e copia):

- 1) Stampa analitica del calcolo della parte variabile del premio per produttore (faa0pvd1);
- 2) Certificato della Camera di Commercio o dichiarazione sostitutiva di certificato di iscrizione nel registro delle imprese di cui al D.M. 07.02.1996, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n.455 (come (secondo il modello dell'allegato 15);
- 3) Stampa dei bonifici dei prezzi da Associazione a produttori associati (faa0bo01);
- 4) Certificato antimafia rilasciato dalla Prefettura o copia della richiesta di tale certificazione alla Prefettura con timbro d'accettazione di quest'ultima;
- 5) Stampa di dettaglio partite escluse da parte variabile premio (faa0pvd2);
- 6) Copia documento di riconoscimento legale rappresentante;

7) Dichiarazione dell'Istituto bancario attestante l'apertura del conto corrente unico indisponibile dove viene richiesto l'accredito dell'importo di premio indicato in domanda.

Le predette stampe devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'Associazione o suo delegato

AIUTO SPECIFICO

L'aiuto specifico spetta esclusivamente alle Associazioni dei produttori riconosciute e deve essere utilizzato dalle stesse nel rispetto di quanto disposto dall'Art. 40 del Reg. CE n.2848/98.

L'ammontare dell'aiuto specifico e' pari al 2% del premio complessivamente considerato nelle sue componenti: parte fissa e parte variabile e viene erogato dall'AGEA alle associazioni nel termine di trenta giorni a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

Le Associazioni di produttori possono utilizzare tale aiuto, entro il 31 LUGLIO dell'anno successivo a quello del raccolto per il gruppo varietale VII ed entro il 15 LUGLIO dell'anno successivo a quello del raccolto per i restanti gruppi varietali.

Le richieste di aiuto specifico devono pervenire entro e non oltre il 10 SETTEMBRE dell'anno successivo a quello del raccolto di cui trattasi, al fine di permettere all'AGEA stessa di procedere alle applicazioni delle sanzioni amministrative previste dalla regolamentazione comunitaria vigente. La mancata presentazione della predetta richiesta entro il termine del 10 SETTEMBRE non permette all'Associazione interessata di presentare domanda di mantenimento del riconoscimento per l'anno successivo a quello del raccolto di cui trattasi.

L'utilizzazione dell'aiuto specifico deve interessare esclusivamente i seguenti scopi:

A. impiego di personale tecnico incaricato di assistere i soci per il miglioramento qualitativo della produzione e per il rispetto dell'ambiente; l'AGEA riconoscerà le spese solo per i tecnici con titolo di studio di perito agrimensore, agrotecnico, perito agrario, dott. in agraria e/o scienze forestali, agronomo, sia impiegati a tempo determinato che indeterminato e/o con rapporto di lavoro autonomo.

Saranno riconosciute altresì le spese per il personale assunto, a tempo indeterminato o con contratto di formazione di lavoro, dall'associazione con qualifica di cui al contratto nazionale del settore, anche se non in possesso dei predetti titoli di studio. I tecnici non dipendenti dell'Associazione devono essere iscritti agli Albi Professionali degli agronomi, periti agrari o agrotecnici.

B. fornitura ai soci dell'associazione di sementi o materiali di moltiplicazione certificati, nonché di altri mezzi di produzione che contribuiscano al miglioramento qualitativo del prodotto;

C. misure di protezione dell'ambiente (es. limitazione uso fitofarmaci, ecc.); per tali spese e' necessario fornire tutta la documentazione necessaria che certifichi il raggiungimento da parte dell'Associazione di tale scopo.

D. attuazione di interventi di infrastrutture che permettano di valorizzare più efficacemente i prodotti conferiti dai soci ed in particolare impianti di cernita. Le spese ammissibili concernenti gli interventi di infrastrutture per la valorizzazione dei prodotti e, in particolare gli impianti di cernita dei tabacchi sono quelle sostenute dalle associazioni di produttori per la utilizzazione e la gestione diretta in nome e per conto proprio degli impianti di cui trattasi.

Detti impianti devono essere distinti e separati da qualsiasi altro tipo di impianto gestito dalle imprese di trasformazione.

Le spese ammissibili sono, anche, quelle concernenti l'affitto di locali per la cernita del tabacco e la concentrazione dei quantitativi, distinti per singolo produttore, oggetto della consegna all'impresa di trasformazione contraente.

Per tali locali e' necessario presentare la copia conforme dell'atto di fitto, debitamente registrato nei modi di legge e copia conforme del registro di carico e scarico dei quantitativi di tabacco depositati nel locale stesso da parte dell'Associazione.

E. impiego di personale amministrativo incaricato di gestire il premio e di garantire il rispetto della normativa comunitaria nell'ambito dell'associazione. Le spese amministrative sostenute per il personale impiegato negli uffici dall'associazione di produttori sono integralmente rimborsabili.

Tale personale deve essere utilizzato, tra l'altro, ed ai fini di tale rimborso, a compiti di:

- 1) contabilità ed amministrazione;
- 2) controllo amministrativo/contabile,
- 3) acquisizione e controllo dei dati contrattuali;

- 4) elaborazioni informatiche, documentali e statistiche;
- 5) gestione e controllo delle quote;
- 6) pagamento dei premi e dei prezzi di acquisto e delle vendite di tabacco;
- 7) quanto altro occorra per la produzione ed il miglioramento della qualità.

F. rimborso delle spese per le cauzioni costituite, qualora l'associazione richieda l'anticipo dell'aiuto specifico. (ART. 42).

Le spese di cui ai punti a), b) e c), devono rappresentare almeno il 50% dell'importo totale dell'aiuto specifico.

L'Associazione dovrà presentare alla verifica da parte dell'AGEA un dettagliato programma di assistenza tecnica, corredato di opportune verbalizzazioni attestanti le verifiche effettuate dai tecnici stessi presso i soci.

La veridicità di tali verbalizzazioni è attestata dal legale rappresentante dell'Associazione, che con opportuna dichiarazione, conferma o meno l'operato dei tecnici, secondo le disposizioni contenute nel programma di assistenza.

È riconosciuta, ai fini della spesa, anche l'assistenza effettuata durante la fase di consegna del tabacco presso i magazzini delle imprese di trasformazione intesa a tutelare i soci ai fini della determinazione dei gradi qualitativi del tabacco oggetto della consegna stessa.

Sono riconosciute le spese di viaggio effettuate dai soli tecnici dipendenti dell'Associazione per l'espletamento dell'attività di assistenza, nella misura massima dell'1% dell'importo complessivo contabilizzato quale aiuto specifico per l'Associazione.

La spesa del viaggio è riconosciuta nella misura di 1/5 del costo Euro/litro del carburante.

Per il riconoscimento di tale spesa è necessario che i verbali di assistenza tecnica, dei dipendenti dell'Associazione, dovranno indicare anche la distanza chilometrica dalla sede dell'Associazione a quella dell'azienda agricola interessata.

NON SONO AMMISSIBILI AL RIMBORSO LE SPESE:

1. PER PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO, DISTACCATO DALLE IMPRESE DI TRASFORMAZIONE PRESSO LE ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI
2. DI VITTO E ALLOGGIO PER IL PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO DIPENDENTE E NON DELL'ASSOCIAZIONE

Le somme non utilizzate interamente o parzialmente, in conformità del paragrafo 2 Art. 40, devono essere restituite all'AGEA che provvederà a versarle al FEOGA.

Le tipologie di pagamento e svincolo sono:

a) Anticipo del 50% dell'aiuto specifico con cauzione pari al 115% dell'importo da liquidare. Il Regolamento CE n.2848/98, dispone all'art.42 par. 1, modificato con il Reg. CE n.1249/00, che l'Associazione di produttori può richiedere un anticipo dell'aiuto specifico, nella misura del 50%, previa costituzione di una cauzione pari all'importo dell'anticipo stesso, maggiorato del 15%. L'importo dell'anticipo viene calcolato sulla base del 50 % del quantitativo di tabacco complessivo, per un determinato gruppo varietale e per l'insieme dei contratti di tutti i gruppi varietali, pari al quantitativo determinato, quale quota parte valida.

Il valore dell'anticipo sarà calcolato moltiplicando la quota parte valida per la tariffa Euro/Kg. attribuita all'aiuto specifico (vedi Tabella allegata). L'AGEA liquiderà l'anticipo a decorrere dal 16 ottobre dell'anno del raccolto ed entro il termine di trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, previa conferma della cauzione inviata all'AGEA stessa dall'Ente garante.

Nel caso in cui la domanda venga presentata anteriormente al 16 settembre, il termine di pagamento dell'anticipo è di settantasette giorni; comunque nessun pagamento potrà essere effettuato prima del 16 ottobre.

L'anticipo corrisposto ad un'Associazione, matura interesse a favore del FEOGA (gli interessi applicati sono attualmente del 3,0% secondo quanto previsto dal D.M. del 10.12.1998) a decorrere dalla data di accredito dell'aiuto, qualora le somme non utilizzate interamente o parzialmente, in conformità del paragrafo 2 Art. 40, devono essere restituite all'AGEA che provvederà a versarle al FEOGA.

Per tale tipologia di richiesta aiuto, l'associazione dovrà avvalersi delle funzionalità informatiche messe a disposizione dall'AGEA nell'ambito del nuovo sistema informativo. Ad integrazione delle attività di registrazione della domanda di anticipo a sistema, l'Associazione è tenuta a trasmettere all'AGEA la domanda di aiuto (faa0aiut1) prodotta dalla stampa del sistema, corredata dai seguenti documenti, in duplice copia (originale e copia):

* Certificato della Camera di Commercio o dichiarazione sostitutiva di certificato di iscrizione nel registro delle imprese di cui al D.M. 07.02.1996, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n.455 (secondo il modello dell'allegato 15);

* Certificato antimafia rilasciato dalla Prefettura o copia della richiesta di tale certificazione alla Prefettura con timbro d'accettazione di quest'ultima;

* Stampa di riepilogo relativa per l'insieme di contratti per il quale si richiede l'anticipo dell'aiuto specifico, nella misura del 50%, firmata dal legale rappresentante dell'Associazione (faa0pa96);

* Copia documento di riconoscimento legale rappresentante

* Cauzione, pari al 115 dell'importo di premio da liquidare ;

* Programma di assistenza tecnica;

b) Anticipo del 100 % dell'aiuto specifico con cauzione pari al 115% del premio da liquidare
Il regolamento CE n.2848/98 dispone all'art.42 che l'Associazione di produttori puo' richiedere un anticipo dell'aiuto specifico, nella misura del 100%, previa costituzione di una cauzione pari all'importo dell'anticipo stesso, maggiorato del 15% .

L'importo dell'anticipo viene calcolato sulla base del quantitativo di tabacco complessivo consegnato, per un determinato gruppo varietale e per l'insieme dei contratti di tutti i gruppi varietali. Il valore dell'anticipo sara' calcolato moltiplicando il peso netto di tabacco consegnato e ammesso a premio per la tariffa Euro/Kg. attribuita all'aiuto specifico (vedi allegato 7) .

L'AGEA liquidera' l'anticipo a decorrere dal 16 ottobre dell'anno del raccolto ed entro il termine di trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, previa conferma della cauzione inviata all'AGEA stessa dall'Ente garante. L'anticipo corrisposto ad un'Associazione, matura interesse a favore del FEOGA a decorrere dalla data di accredito dell'aiuto, qualora le somme non utilizzate interamente o parzialmente, in conformita' del paragrafo 2 Art. 40, devono essere restituite all'AGEA che provvedera' a versarle al FEOGA.

Per tale tipologia di richiesta aiuto, l'associazione dovra' avvalersi delle funzionalita' informatiche messe a disposizione dall'AGEA nell'ambito del nuovo sistema informativo.

Ad integrazione delle attivita' di registrazione della domanda di anticipo (faa0aiu2) a sistema, l'Associazione e' tenuta a trasmettere all'AGEA la domanda di aiuto prodotta dalla stampa del sistema, corredata dai seguenti documenti, in duplice copia:

* certificato della Camera di Commercio o dichiarazione sostitutiva di certificato di iscrizione nel registro delle imprese di cui al D.M. 07.02.1996, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n.455 (allegato 15);

* certificato antimafia rilasciato dalla Prefettura o copia della richiesta di tale certificazione alla Prefettura con timbro d'accettazione di quest'ultima;

* copia documento di riconoscimento legale rappresentante;

* stampa di riepilogo delle consegne relativa all'insieme dei contratti (faa0con4);

* stampa di dettaglio per produttore (faa0aiu3);

* cauzione, pari al 115 dell'importo di premio da liquidare;

* programma di assistenza tecnica; Le predette stampe devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'Associazione o suo delegato

c) Saldo e svincolo totale della cauzione

Il saldo e lo svincolo totale della cauzione concludono la tipologia del pagamento relativa agli anticipi dell'aiuto specifico.

Per aver diritto allo svincolo totale della cauzione e' necessario che sia terminata la registrazione di tutte le consegne di tabacco, nonche' dei bonifici del pagamento dei premi versati ai produttori, sia della parte fissa che della parte variabile e dei bonifici del pagamento del prezzo di acquisto del tabacco.

La procedura, in base ai dati inseriti a sistema, produrra' un tabulato che evidenzia l'eventuale ritardato pagamento del premio e del prezzo ai soci da parte dell'associazione e la percentuale di penalizzazione, pari al 20%, (art.51 punto 2 del Reg.to CE 2848/98) da applicare in detrazione all'importo spettante quale aiuto specifico. Ogni periodo aggiuntivo di 30 giorni, fino ad un massimo di 150 giorni, comporta una decurtazione dell'aiuto pari al 20% Unitamente alla registrazione della domanda (faa0aiut7) a sistema, l'associazione dovra' inoltrare all'AGEA la richiesta di saldo e svincolo, comprensiva dei seguenti documenti, in duplice copia (originale e copia):

* Stampa di dettaglio dei produttori (faa0aiu6);

* Stampa dei bonifici emessi a favore dei soci sia a livello di premio, parte fissa e parte variabile,

che di prezzo,(faa0pab2 e faa0pab3); Le predette stampe devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'Associazione o suo delegato

* verbalizzazione dei tecnici a riscontro dell'assistenza fornita ai soci durante:

a) le varie fasi agronomiche;

b) la perizia del tabacco, ai fini della commercializzazione. Le spese di cui al predetto punto b) saranno riconosciute esclusivamente per i tecnici che hanno assistito il socio durante le varie fasi agronomiche e pertanto l'Associazione e' tenuta a presentare per ogni tecnico, un elenco dei produttori per i quali lo stesso ha effettuato l'assistenza.;

* dichiarazione del legale rappresentante dell'Associazione o suo delegato che attesta e conferma o meno l'operato dei tecnici, secondo le disposizioni contenute nel programma di assistenza;

* convenzione sottoscritta con studi e/o societa' al fine dello svolgimento delle attivita' amministrative o tecniche proprie dell'Associazione.

Tali convenzioni devono essere registrate nei modi previsti dalle leggi vigenti in materia (tale prescrizione si intende obbligatoria solo per le convenzioni sottoscritte successivamente alla data della presente circolare).

Alla convenzione deve essere allegato il Certificato della Camera di Commercio o dichiarazione sostitutiva di certificato di iscrizione nel registro delle imprese di cui al D.M. 07.02.1996, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n.455 (secondo il modello dell'allegato 15); la convenzione dovra' descrivere dettagliatamente tutte le attivita' da svolgere e indicare il personale utilizzato, con relativa qualifica, titolo di studio e numero di iscrizione al relativo Albo Professionale di appartenenza.

* fatture o buste paga debitamente registrate in contabilita', comprovanti l'impegno o la spesa sostenuta per il pagamento ai tecnici del servizio svolto;

* fattura di acquisto di sementi o materiale di moltiplicazione, nonche' di altri mezzi di produzione, debitamente registrate in contabilita';

* bolle e/o buoni di consegna dei prodotti acquistati per i soci;

* eventuale ed ulteriore documentazione a supporto del riconoscimento di spese effettuate per i propri soci.

Per quanto attiene la presentazione della documentazione a supporto delle spese per le quali l'associazione richiede il riconoscimento delle spese da parte dell'AGEA, la stessa dovra' essere elencata in prospetti riepilogativi per tipologia di spesa.

Conseguentemente l'AGEA procedera' alla verifica della documentazione presentata dall'associazione e alla determinazione dell'importo spettante alla stessa al fine di procedere allo svincolo totale della cauzione o alla richiesta di eventuali importi da recuperare per le spese che non e' possibile riconoscere. In quest'ultimo caso, l'associazione e' tenuta a versare le somme risultate a debito a mezzo il mod.121T, su c/c 1300 intestato all'AGEA , cap. 1710 racc. 2001 e successivamente l'AGEA stessa procedera' allo svincolo della cauzione.

Pagamento a consuntivo dell'aiuto specifico

Questa tipologia di pagamento interessa le associazioni che non hanno richiesto alcun tipo di anticipazione dell'aiuto specifico

Per aver diritto alla liquidazione dell'aiuto specifico e' necessario che sia terminata la registrazione di tutte le consegne di tabacco, nonche' dei bonifici del pagamento dei premi versati ai produttori, sia della parte fissa che della parte variabili, e dei bonifici del pagamento del prezzo di acquisto del tabacco.

La procedura, in base ai dati inseriti a sistema, produrra' un tabulato che evidenzia l'eventuale ritardato pagamento del premio e del prezzo ai soci, da parte dell'associazione e la percentuale di penalizzazione, pari al 20% da applicare in detrazione all'importo spettante quale aiuto specifico. Unitamente alla registrazione della domanda (faa0aiu7) a sistema, l'associazione dovra' inoltrare all'AGEA la richiesta di svincolo, comprensiva dei seguenti documenti, in duplice copia (originale e copia):

* Stampa di dettaglio dei produttori (faa0aiu6)

* Stampa dei bonifici emessi a favore dei soci sia a livello di premio, parte fissa e parte variabile, che di prezzo,(faa0pab2 e faa0pab3) Le predette stampe devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'Associazione o suo delegato

* tabulato di bonifici emessi a favore dei soci sia a livello di premio, parte fissa e parte variabile, che di prezzo, sottoscritto dal legale rappresentante dell'Associazione;

* verbalizzazione dei tecnici a riscontro dell'assistenza fornita ai soci durante:

a) le varie fasi agronomiche;

b) la perizia del tabacco, ai fini della commercializzazione. Le spese di cui al predetto punto b) saranno riconosciute esclusivamente per i tecnici che hanno assistito il socio durante le varie fasi agronomiche e pertanto l'Associazione e' tenuta a presentare per ogni tecnico, un elenco dei produttori per i quali lo stesso ha effettuato l'assistenza.

* dichiarazione del legale rappresentante dell'Associazione o suo delegato che attesta e conferma o meno l'operato dei tecnici, secondo le disposizioni contenute nel programma di assistenza;

* convenzione sottoscritta con studi e/o societa' al fine dello svolgimento delle attivita' amministrative o tecniche proprie dell'Associazione.

Tali convenzioni devono essere registrate nei modi previsti dalle leggi vigenti in materia (tale prescrizione si intende obbligatoria solo per le convenzioni sottoscritte successivamente alla data della presente circolare). Alla convenzione deve essere allegato il Certificato della Camera di Commercio o dichiarazione sostitutiva di certificato di iscrizione nel registro delle imprese di cui al D.M. 07.02.1996, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n.455 (allegato 15). La convenzione dovra' descrivere dettagliatamente tutte le attivita' da svolgere e indicare il personale utilizzato, con relativa qualifica, titolo di studio e numero di iscrizione al relativo Albo Professionale di appartenenza.

* fatture o buste paga debitamente registrate in contabilita', comprovanti l'impegno o la spesa sostenuta per il pagamento ai tecnici del servizio svolto;

* fattura di acquisto di sementi o materiale di moltiplicazione, nonche' di altri mezzi di produzione, debitamente registrate in contabilita';

* bolle e/o buoni di consegna dei prodotti acquistati per i soci;

* eventuale ed ulteriore documentazione a supporto del riconoscimento di spese effettuate per i propri soci;

* programma di assistenza tecnica;

* dichiarazione di ultimazione e definizione delle consegne di tabacco, anche a livello di compensazione orizzontale e verticale.

Per quanto attiene la presentazione della documentazione a supporto delle spese per le quali l'associazione richiede il riconoscimento delle spese da parte dell'AGEA, gli stessi dovranno essere elencati in prospetti riepilogativi per tipologia di spesa. Conseguentemente l'AGEA procedera' alla verifica della documentazione presentata dall'associazione e alla determinazione dell'importo spettante alla stessa al fine di procedere alla liquidazione dell'importo spettante quale aiuto specifico.

REGIME SANZIONATORIO

L'Associazione di produttori qualora non rispetti le norme per la concessione dei premi di cui all'allegato V del Reg. CE n. 2848/98, perde il diritto a fruire dell'aiuto specifico per il raccolto di cui trattasi e, se risulta recidiva in occasione di un secondo controllo, subisce la revoca del riconoscimento da parte dell'AGEA. In proposito vengono di seguito descritte le sanzioni che verranno applicate sull'importo spettante per l'aiuto specifico da erogare all'Associazione:

* penalizzazione pari al 50% dell'aiuto specifico maturato dall'Associazione per il produttore, nel caso in cui, sulla base delle verifiche documentali relative al fascicolo aziendale del produttore stesso, non risultino gli atti previsti dalla circolare AGEA per l'ottenimento dell'aiuto; comunque l'Associazione e' tenuta a completare entro 20gg. il fascicolo aziendale con i documenti mancanti all'atto della verifica.

* in relazione a quanto esposto nel punto precedente l'AGEA, a successiva verifica, procedera' alla revoca del riconoscimento qualora l'Associazione non abbia completato il fascicolo del produttore per il quale si e' precedentemente evidenziata l'anomalia;

* penalizzazione del 20% dell'aiuto specifico qualora il sistema informativo evidenzi consegne di tabacco antecedenti la data di presentazione della "domanda di anticipo premio";

* nel caso in cui l'Associazione non rispetti quanto previsto dall'Art. 40, par. 2 e 3, l'aiuto specifico e' ridotto nella misura del 30%; se, a successiva verifica da parte dell'AGEA, l'associazione risulta recidiva, l'Amministrazione procedera' alla revoca del riconoscimento;

* riduzione di un importo pari alla meta' di quello applicato al socio, ai sensi del par. 2ter, Art. 50 del reg. CE n.2848/98 della Commissione, nei casi di in cui al socio e' stata applicata la sanzione

di cui ai par. fi 1, 2 e 2bis del medesimo regolamento; qualora un produttore sia penalizzato per due anni consecutivi, le sanzioni si raddoppiano a decorrere dal terzo anno.

Revoca del riconoscimento

La revoca del riconoscimento ha effetto dalla data a partire dalla quale non ricorrono più i presupposti per il riconoscimento fatto salvo quanto disposto dall'Art. 5 par. 2 e 3. Gli aiuti versati sono recuperati maggiorati degli interessi decorrenti dalla data del versamento fino a quella di recupero.

Qualora il riconoscimento sia revocato per inadempienze gravi, l'importo degli aiuti da recuperare verranno maggiorati del 30%. Il riconoscimento all'associazione non può essere nuovamente attribuito prima che non siano trascorsi almeno 12 mesi dalla data di revoca.

Gli amministratori di una associazione di produttori responsabili della revoca del riconoscimento non possono amministrare altre associazioni di produttori né presentare domanda di riconoscimento nei tre anni successivi all'anno di applicazione delle sanzioni.

L'associazione che entro il 10 settembre dell'anno successivo a quello del raccolto di cui trattasi non presenta all'A.G.E.A. la richiesta di aiuto specifico (saldo e svincolo o pagamento a consuntivo), non potrà richiedere il mantenimento del riconoscimento per l'anno successivo a quello del raccolto di cui trattasi.

F.to UFFICIO MONOCRATICO

IL TITOLARE

Paolo GULINELLI

Allegato 1

Mod. RIP01

All'AGEA Settore Tabacco
Via Palestro , 81
ROMA

Oggetto: Richiesta parte fissa del premio su tabacco oggetto di
riporto raccolto 2001 su raccolto 2002. Contratto stipulato con
l'impresa di trasformazione per
il magazzino sito in - tabacco
gruppo varietale .

Il sottoscritto nato a
Prov. , il e residente a
Prov. Via n. CAP CF/P.IVA
a fronte del contratto indicato in oggetto

Chiede
a codesta Amministrazione la liquidazione della parte fissa del
premio sul quantitativo di tabacco oggetto di riporto, pari a
Kg.

Il pagamento dovrà essere effettuato presso la (Istituto Bancario)
cod. ABI CAB

c/c .
Si allega copia del documento di riconoscimento
li'

Firma del Produttore

Chiudi	Elenco G.U.	Sommaro G.U.
------------------------	-----------------------------	------------------------------

Allegato 2

Mod. ANT02

All'AGEA Settore Tabacco
Via Palestro , 81
ROMA

Oggetto: Richiesta anticipo della parte fissa del premio su tabacco
gruppo var. raccolto 2002 - contratto stipulato con l'impresa
di trasformazione magazzini sito
in .

Il sottoscritto . nato a
Prov. , il e residente a
Prov. Via n. CAP CF/P.IVA
a fronte del contratto indicato in oggetto

Chiede

a codesta Amministrazione la liquidazione della parte fissa del
premio sulla quota parte valida, al netto del quantitativo oggetto di
riporto, su Kg. .

Il pagamento dovrà essere effettuato presso la (Istituto Bancario)
cod. ABI CAB

c/c .

Si allega copia del documento di riconoscimento
li'

Firma del Produttore

Chiudi	Elenco G.U.	Sommaro G.U.
------------------------	-----------------------------	------------------------------

Allegato 3

Mod. DSV50

All'AGEA Settore Tabacco
Via Palestro , 81
ROMA

Oggetto: Richiesta svincolo 50% della cauzione N.
del prestata a garanzia dell'anticipazione di premio,
pari a L. , della parte fissa del premio su tabacco
gruppo var. raccolto 2002 - contratto stipulato con l'impresa
di trasformazione magazzini sito in

Il sottoscritto nato a
Prov. , il e residente a
Prov. Via n. CAP CF/P.IVA
a fronte del contratto indicato in oggetto

Chiede
a codesta Amministrazione lo svincolo del 50% della cauzione N.
del prestata a garanzia dell'anticipazione di premio, pari
a Euro , della parte fissa del premio anticipato, a
fronte del contratto indicato in oggetto, avendo effettuate consegne
di tabacco per Kg. pari e/o superiore al 50% della
quota consolidata..

Si allega copia del documento di riconoscimento
li'

Firma del Produttore

Chiudi	Elenco G.U.	Sommaro G.U.
------------------------	-----------------------------	------------------------------

Allegato 4

Mod. SSV02

All'AGEA Settore Tabacco
Via Palestro , 81
ROMA

Oggetto: Richiesta del saldo della parte fissa del premio e lo
svincolo totale della cauzione svincolo N. del
prestata a garanzia dell'anticipazione di premio, pari a Euro
, della parte fissa del premio su tabacco gruppo var.
raccolto 2002 - contratto stipulato con l'impresa di trasformazione
magazzini sito

in .
Il sottoscritto nato a
Prov. , il e residente a
Prov. Via n. CAP CF/P.IVA
a fronte del contratto indicato in oggetto

Chiede
a codesta Amministrazione la liquidazione del saldo della parte fissa
del premio e lo svincolo totale della cauzione svincolo N.
del prestata a garanzia dell'anticipazione di premio,
pari a Euro , della parte fissa del premio
anticipato.

Il pagamento dovra' essere effettuato presso la (Istituto Bancario)
cod. ABI CAB

c/c .
Si allega copia del documento di riconoscimento
li'

Firma del Produttore

Chiudi	Elenco G.U.	Sommaro G.U.
------------------------	-----------------------------	------------------------------

Allegato 5

Mod. PSC02

All'AGEA Settore Tabacco
Via Palestro , 81
ROMA

Oggetto: Richiesta della parte fissa del premio su consegne gia' effettuate su tabacco gruppo var. raccolto 2002 - contratto stipulato con l'impresa di trasformazione

magazzini sito in .

Il sottoscritto nato a

Prov. , il e residente a

Prov. Via n. CAP CF/P.IVA

a fronte del contratto indicato in oggetto

Chiede

a codesta Amministrazione la liquidazione della parte fissa del premio su consegne gia' effettuate su tabacco gruppo var. raccolto 2002 - per Kg.

Il pagamento dovra' essere effettuato presso la (Istituto Bancario)
cod. ABI CAB

c/c .

Si allega copia del documento di riconoscimento

li'

Firma del Produttore

Chiudi	Elenco G.U.	Sommaro G.U.
------------------------	-----------------------------	------------------------------

Allegato 6

Mod. SPC02

All'AGEA Settore Tabacco
Via Palestro , 81
ROMA

Oggetto: Richiesta il saldo della parte fissa del premio su consegne
gia' effettuate su tabacco gruppo var. raccolto 2002 -
contratto stipulato con l'impresa di trasformazione
magazzini sito in .

Il sottoscritto nato a
Prov. , il e residente a
Prov. Via n. CAP CF/P.IVA
a fronte del contratto indicato in oggetto

Chiede

a codesta Amministrazione la liquidazione del saldo della parte fissa
del premio su consegne gia' effettuate, facendo presente che ha gia'
consegnato Kg. netti di tabacco per i quali ha beneficiato
della parte fissa del premio.

Il pagamento dovra' essere effettuato presso la (Istituto Bancario)
cod. ABI CAB

c/c .

Si allega copia del documento di riconoscimento
li'

Firma del Produttore

Chiudi	Elenco G.U.	Sommaro G.U.
------------------------	-----------------------------	------------------------------

* 7 : Tabella Premi
Tabella Premi 2002

Tabella Premi e Aiuto Specifico Raccolto 2002			
Gruppo Varietale	Parte Fissa	Parte Variabile	Aiuto Specifico
01	1.81818	1.04322	0.05961
02	1.45439	0.83448	0.04768
03	1.33518	0.95369	0.04768
04	1.67807	0.83904	0.05244
05	1.09436	0.96561	0.04292
07	2.31261	1.05118	0.07008

* 8 Tabella riassuntive stampe
 (da pag.35 a pag.37)
 Tabella Riassuntiva Stampe
 Tipologia di Pratica Premio

Pratiche per Contratto:	faa0ant2
1) A - Anticipo della parte fissa del premio	
Stampa Domanda	
Stampa Dettaglio Prod. presenti nella domanda in base ai quali viene calcolato il peso ammesso a premio	faa0pa95
2)B - Premio su Consegne Parziali gia' effettuate	
Stampa Domanda	faa0con2
Stampa Dettaglio Prod. presenti nella domanda in base ai quali viene calcolato il peso ammesso a premio	faa0pa94
Stampa situazione Consegne per contratto	faa0con4
Stampa Bonifici Prezzo Tabacco da trasformatore ad assoc.	faa0pa97
3) C - Premio su tabacco a Riporto	faa0rip2
Stampa Domanda	
Stampa Dettaglio Prod. presenti nella domanda in base ai quali viene calcolato il peso ammesso a premio	faa0pa93
4) G - Svincolo cauzione pari al 50%	faa0svi6
Stampa Domanda	
Stampa Dettaglio Prod. presenti nella domanda in base ai quali viene calcolato il peso ammesso a premio	faa0pa82
Stampa situazione Consegne per contratto	faa0con4
Stampa Bonifici Prezzo Tabacco da trasformatore ad ass.	faa0pa98
Stampa Bonifici Premio	faa0prm1
5) I/M Svincolo cauzione pari al 100% e Saldo Parte Fissa del premio	
Stampa Domanda	faa0svi2
Stampa Dettaglio Prod. presenti nella domanda di svincolo in base ai quali viene calcolato il peso ammesso a premio	faa0sv04
Stampa Dettaglio Prod. presenti nella domanda di saldo in base ai quali viene calcolato il peso ammesso a premio	faa0sv03
Stampa Interessi	faa0pain
Stampa Vaglia Restituzioni	faa0rest
Stampa situazione Consegne per contratto	faa0con4
Stampa Bonifici Prezzo Tabacco da	faa0pa98

trasformatore ad ass.	
Stampa Bonifici Premio	faa0prm1
6)N - Saldo Parte Fissa Consegne Parziali gia' effettuate	faa0sa02
Stampa Domanda	
Stampa Dettaglio Prod. presenti nella domanda di saldo in base ai quali viene calcolato il peso ammesso a premio	faa0sa03
Stampa situazione Consegne per contratto	faa0con4
Stampa Bonifici Prezzo Tabacco da trasformatore ad associ.	faa0pa98
Pratiche per Gruppo Varietale	
1)E - Parte Variabile	
Stampa Domanda	faa0pvd3
Stampa Dettaglio Prod. presenti nella domanda in base ai quali viene calcolato il peso ammesso a premio	faa0pvd1
Stampa Dettaglio Partite Escluse	faa0pvd2
Stampa Bonifici prezzo da Associazione a Produttore	faa0bo01
2)L Compensazione Verticale	
Stampa Domanda	faa0vert
Stampa Dettaglio Prod. presenti nella domanda in base ai quali viene calcolato il peso ammesso a premio	faa0pa81
Stampa situazione Consegne per contratto	faa0con4
Stampa Bonifici Prezzo Tabacco da trasformatore ad ass.	faa0pa98
Pratiche per Associazione:	
1)D - Anticipo Aiuto Specifico al 50%	
Stampa Domanda	faa0aiu1
Stampa Dettaglio Prod. presenti nella domanda in base ai quali viene calcolato il peso ammesso a premio	faa0pa96
2)P - Anticipo Aiuto Specifico al 100%	
Stampa Domanda	faa0aiu2
Stampa Dettaglio Prod. presenti nella domanda in base ai quali viene calcolato il peso ammesso a premio	faa0aiu3
Stampa situazione Consegne per contratto	faa0con4
3)F - Saldo / Svincolo A. Specifico	
Stampa Domanda	faa0aiu7
Stampa Dettaglio Prod. presenti nella domanda in base ai quali viene calcolato l'importo ammesso a premio	faa0aiu6
Stampa Bonifici Prezzo Tabacco da Ass. a Prod	faa0pab3
Stampa Bonifici Premio	faa0pab2

ALLEGATO 9
(da pag. 38 a pag.40)

SCHEMA POLIZZA FIDEJUSSORIA PER RICHIESTA
ANTICIPO 100% DELL'AIUTO SPECIFICO

All'AGEA Settore Tabacco
Via Palestro , 81
ROMA

, li'

PREMESSO

- che l'Associazione
con sede in (), Via/c.da
n. CAP , P. IVA
(di seguito denominata Contraente), ha stipulato per il tabacco
gruppi varietali 0 ,0 ,0 ,0 ,0 e 0 raccolto 200 , ai sensi
del regolamento CE n. 2848/98, contratti di coltivazione, a fronte
dei quali sono state ultimate le consegne di tabacco, con la
determinazione di un peso netto a premio cosi' di seguito distinto
per gruppo varietale:
gruppo varietale 0 Kg.
gruppo varietale 0 Kg.

Totale Kg.

- che a norma dell'art. 42 del precitato Regolamento CE, per la
corresponsione dell'anticipo, nella misura del 100%, dell'aiuto
specifico, pari al 2% del valore del premio attribuito al premio
stesso, sul quantitativo totale di Kg. , pari al peso
netto ammesso a premio, il Contraente deve presentare una polizza
fideiussoria pari all'importo dell'anticipo maggiorato del 15%, a
garanzia:

a) della somma da anticipare e fino alla completa esecuzione di tutti
gli adempimenti previsti dalla vigente normativa comunitaria e
nazionale;

b) dell'eventuale restituzione dell'importo anticipato e relativi
interessi a favore del FEOGA ove risultasse che il contraente non
aveva titolo a richiederne il pagamento in tutto od in parte;

c) del rispetto di tutti gli obblighi e le prescrizioni stabiliti
dalla sopracitata normativa comunitaria e nazionale per aver diritto
al beneficio dell'aiuto specifico;

- che in Contraente ha richiesto il pagamento dell'anticipo, nella
misura del 100%, pari al 2% del valore attribuito la premio stesso,
sul peso netto totale di Kg. di tabacco greggio in foglia -
gruppi varietali 0 , 0 ,0 ,0 ,0 e 0 corrispondente alle
consegne di tabacco gia' effettuate;

- che detto pagamento di Euro , anticipato e'
condizionato alla previa costituzione di una cauzione meditante
polizza fideiussoria di Euro , pari all'importo
dell'aiuto specifico richiesto maggiorato del 15%;

- che qualora risulta accertata dagli Organi di Controllo, da
Amministrazioni Pubbliche o da Corpi di Polizia Giudiziaria
l'insussistenza totale e/o parziale del diritto all'aiuto, l'AGEA,
deve procedere all'immediato incameramento delle somme corrispondenti
ai quantitativi di tabacco per i quali non e' stato riconosciuto
l'aiuto;

CIO' PREMESSO

L'Istituto di credito (in
seguito denominato "Fideiussore"), iscritto nel registro delle
Societa' di P.IVA - Capitale
Sociale f con sede in a mezzo
dei sottoscritti Funzionari: , con la presente dichiara
di costituirsi, come in effetti si costituisce, fideiussore
nell'interesse di P. IVA con sede
residente in , iscritta nel

registro delle (imprese) al numero (di seguito indicato come Contraente), a favore dell'AGEA, dichiarandosi con il Contraente solidalmente tenuto per l'adempimento dell'obbligazione di restituzione delle somme anticipate erogate secondo quanto descritto in premessa, automaticamente aumentate degli interessi legali decorrenti nel periodo compreso fra la data di erogazione e quella di rimborso, oltre imposte, tasse ed oneri di qualsiasi natura sopportati dall'AGEA in dipendenza del recupero, secondo le condizioni oltre specificate, fino alla concorrenza della somma massima di Euro .

CONDIZIONI DELLA POLIZZA FIDEIUSSORIA:

A) Condizioni che regolano il rapporto tra Il Fideiussore e l'AGEA

Art. 1 - OGGETTO DELLA GARANZIA - Il Fideiussore garantisce all'AGEA per il periodo indicato all'art. 2 e fino alla concorrenza dell'importo assicurato:

1) la restituzione totale o parziale delle somme da questa anticipate al Contraente;

2) gli interessi maturati come previsti dalla normativa Comunitaria e Nazionale;

3) le predette somme anticipate erogate, automaticamente, aumentate degli interessi legali decorrenti nel periodo compreso fra la data di erogazione e quella

di rimborso, oltre imposte, tasse ed oneri di qualsiasi natura sopportati dall'AGEA in dipendenza del recupero.

Art.2 - DURATA DELLA GARANZIA - La garanzia prestata a favore dell'AGEA, ha la validita' di mesi 3 dalla data di emissione della cauzione ed e' automaticamente rinnovata di tre mesi in tre mesi, a meno che nel frattempo l'AGEA, con apposita dichiarazione scritta e comunicata all'Associazione, la svincoli.

Art. 3 - AVVISO DI SINISTRO - PAGAMENTO - Qualora ricorrano i presupposti per la restituzione da parte del Contraente dell'anticipo , l'AGEA, con lettera raccomandata, inviata per conoscenza al Fideiussore, inviterà':

1) il Contraente a versare la somma dovuta entro il termine unico di quindici giorni;

2) escuterà' le somme, anche parzialmente, facendone richiesta al Fideiussore mediante raccomandata con ricevuta di ritorno trascorso inutilmente tale termine, senza che il contraente abbia dato prova della restituzione delle somme richieste.

Il pagamento dell'importo richiesto da AGEA sarà' effettuato dal Fideiussore a prima richiesta scritta, in modo automatico e incondizionato, entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione di questa, senza possibilita' per il Fideiussore di opporre ad AGEA alcuna eccezione, in particolare relativamente alla validita', all'efficacia ed alle vicende del rapporto da cui e' derivata l'erogazione dell'anticipo citato nelle premesse, anche nell'eventualita' di opposizione proposta dal contraente o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che il Contraente nel frattempo sia stato dichiarato fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali ovvero posto in liquidazione, ed anche in caso di mancato pagamento dei premi o di rifiuto a prestare eventuali controgaranzie da parte del Contraente.

Art. 4 - RINUNCIA ALLA PREVENTIVA ESCUSSIONE - La presente garanzia viene rilasciata con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice civile, e di quanto contemplato agli artt.1955 e 1957 cod. civ., volendo ed intendendo il Fideiussore rimane obbligato in solido con il Contraente fino all'estinzione del credito garantito, nonche' con espressa rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli artt. 1242 - 1247 cod. civ. per quanto riguarda crediti certi, liquidi ed esigibili che il Contraente abbia, a qualunque titolo, maturato nei confronti dell'AGEA.

Art. 5 - FORO COMPETENTE - In caso di controversia fra AGEA e il Fideiussore, il foro competente sarà' esclusivamente quello di Roma.

FIRMA

ALLEGATO 10

(da pag.41 a pag.43)

SCHEMA CAUZIONE BANCARIA PER RICHIESTA
ANTICIPO 100% DELL'AIUTO SPECIFICOAll'AGEA Settore Tabacco
Via Palestro , 81
ROMA

, li'

PREMESSO

- che l'Associazione
con sede in (), Via/c.da
n. CAP , P. IVA
(di seguito denominata Contraente), ha stipulato per il tabacco
gruppi varietali 0 ,0 ,0 ,0 ,0 e 0 raccolto 200 , ai sensi
del regolamento CE n. 2848/98, contratti di coltivazione, a fronte
dei quali sono state ultimate le consegne di tabacco con la
determinazione di un peso netto a premio di seguito distinto per
gruppo varietale:

gruppo varietale 0 Kg.
gruppo varietale 0 Kg.

Totale Kg.

- che a norma dell'art. 42 del precitato Regolamento CE, per la
corresponsione dell'anticipo, nella misura del 100%, dell'aiuto
specifico, pari al 2% del valore del premio attribuito al premio
stesso, sul quantitativo totale di Kg. , pari al peso
netto ammesso a premio, il Contraente deve presentare una cauzione

pari all'importo dell'anticipo maggiorato del 15%, a garanzia:
a) della somma da anticipare e fino alla completa esecuzione di tutti
gli adempimenti previsti dalla vigente normativa comunitaria e
nazionale;

b) dell'eventuale restituzione dell'importo anticipato e relativi
interessi a favore del FEOGA ove risultasse che il contraente non
aveva titolo a richiederne il pagamento in tutto od in parte;

c) del rispetto di tutti gli obblighi e le prescrizioni stabiliti
dalla sopracitata normativa comunitaria e nazionale per aver diritto
al beneficio dell'aiuto specifico;

- che in Contraente ha richiesto il pagamento dell'anticipo, nella
misura del 100%, pari al 2% del valore attribuito la premio stesso,
sul peso netto totale di Kg. di tabacco greggio in foglia -
gruppi varietali 0 ,0 ,0 ,0 ,0 e 0 corrispondente alle
consegne di tabacco gia' effettuate;

- che detto pagamento di Euro , anticipato e'
condizionato alla previa costituzione di una cauzione meditante
fideiussione bancaria di Euro , pari all'importo
dell'aiuto specifico richiesto maggiorato del 15%;

- che qualora risulta accertata dagli Organi di Controllo, da
Amministrazioni Pubbliche o da Corpi di Polizia Giudiziaria
l'insussistenza totale e/o parziale del diritto all'aiuto, l'AGEA,
deve procedere all'immediato incameramento delle somme corrispondenti
ai quantitativi di tabacco per i quali non e' stato riconosciuto
l'aiuto;

CIO' PREMESSO

L'Istituto di credito (in
seguito denominato "Fideiussore"), iscritto nel registro delle
Societa' di P.IVA -

Capitale Sociale € con sede in
a mezzo dei sottoscritti Funzionari:

, con la presente dichiara di
costituirsi, come in effetti si costituisce, fideiussore
nell'interesse di P. IVA con
sede residente in ,
iscritta nel registro delle (imprese) al numero
(di seguito indicato come Contraente), a favore dell'AGEA,

dichiarandosi con il Contraente solidalmente tenuto per l'adempimento dell'obbligazione di restituzione delle somme anticipate erogate secondo quanto descritto in premessa, automaticamente aumentate degli interessi legali decorrenti nel periodo compreso fra la data di erogazione e quella di rimborso, oltre imposte, tasse ed oneri di qualsiasi natura sopportati dall'AGEA in dipendenza del recupero, secondo le condizioni oltre specificate, fino alla concorrenza della somma massima di Euro

CONDIZIONI DELLA FIDEIUSSIONE BANCARIA:

B) Condizioni che regolano il rapporto tra Il Fideiussore e l'AGEA

Art. 1 - OGGETTO DELLA GARANZIA - il Fideiussore garantisce all'AGEA per il periodo indicato all'art. 2 e fino alla concorrenza dell'importo assicurato:

1) la restituzione totale o parziale delle somme da questa anticipate al Contraente;

2) gli interessi maturati come previsti dalla normativa Comunitaria e Nazionale;

3) le predette somme anticipate erogate, automaticamente, aumentate degli interessi legali decorrenti nel periodo compreso fra la data di erogazione e quella di rimborso, oltre imposte, tasse ed oneri di qualsiasi natura sopportati dall'A.G.E.A. in dipendenza del recupero.

Art.2 - DURATA DELLA GARANZIA - La garanzia prestata a favore dell'AGEA, ha la validita' di mesi 3 dalla data di emissione della cauzione ed e' automaticamente rinnovata di tre mesi in tre mesi, a meno che nel frattempo l'AGEA, con apposita dichiarazione scritta e comunicata all'Associazione, la svincoli.

Art. 3 - AVVISO DI SINISTRO - PAGAMENTO - Qualora ricorrano i presupposti per la restituzione da parte del Contraente dell'anticipo, l'AGEA, con lettera raccomandata, inviata per conoscenza al Fideiussore, inviterà':

1) il Contraente a versare la somma dovuta entro il termine unico di quindici giorni;

2) escuterà' le somme, anche parzialmente, facendone richiesta al Fideiussore mediante raccomandata con ricevuta di ritorno trascorso inutilmente tale termine, senza che il contraente abbia dato prova della restituzione delle somme richieste.

Il pagamento dell'importo richiesto da AGEA sarà' effettuato dal Fideiussore a prima richiesta scritta, in modo automatico e incondizionato, entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione di questa, senza possibilita' per il Fideiussore di opporre ad AGEA alcuna eccezione, in particolare relativamente alla validita', all'efficacia ed alle vicende del rapporto da cui e' derivata l'erogazione dell'anticipo citato nelle premesse, anche nell'eventualita' di opposizione proposta dal contraente o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che il Contraente nel frattempo sia stato dichiarato fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali ovvero posto in liquidazione, ed anche in caso di mancato pagamento dei premi o di rifiuto a prestare eventuali controgaranzie da parte del Contraente.

Art. 4 - RINUNCIA ALLA PREVENTIVA ESCUSSIONE - La presente garanzia viene rilasciata con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice civile, e di quanto contemplato agli artt.1955 e 1957 cod. civ., volendo ed intendendo il Fideiussore rimane obbligato in solido con il Contraente fino all'estinzione del credito garantito, nonche' con espressa rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli artt. 1242 - 1247 cod. civ. per quanto riguarda crediti certi, liquidi ed esigibili che il Contraente abbia, a qualunque titolo, maturato nei confronti dell'AGEA.

Art. 5 - FORO COMPETENTE - In caso di controversia fra AGEA e il Fideiussore, il foro competente sarà' esclusivamente quello di Roma.

FIRMA

ALLEGATO 11
(da pag.44 a pag.46)

SCHEMA CAUZIONE BANCARIA PER RICHIESTA
ANTICIPO 50% DELL'AIUTO SPECIFICO

All'AGEA Settore Tabacco
Via Palestro , 81
ROMA

, li'

PREMESSO

- che l'Associazione
con sede in (), Via/c.da
n. CAP , P. IVA
(di seguito denominata Contraente), ha stipulato per il tabacco dei
gruppi varietali 0 ,0 ,0 ,0 ,0 e 0 raccolto 200 , ai sensi
del regolamento CE n. 2848/98, contratti di coltivazione, a fronte
dei quali la quota parte valida e' determinata in Kg.
complessivi, cosi' di seguita distinta:

gruppo varietale 0 Kg.
gruppo varietale 0 Kg.

Totale Kg.

- che a norma dell'art. 42, del Regolamento CE n.2848/98,
par.1,modificato con regolamento CE n.1249/00, per la corresponsione
dell'anticipo, nella misura del 50%, dell'aiuto specifico, pari al 2%
del valore del premio attribuito al premio stesso, sul quantitativo
totale di Kg . , pari alla quota parte valida, il
Contraente deve presentare una cauzione pari all'importo
dell'anticipo maggiorato del 15%, a garanzia:

a) della somma da anticipare e fino alla completa esecuzione di tutti
gli adempimenti previsti dalla vigente normativa comunitaria e
nazionale;

b) dell'eventuale restituzione dell'importo anticipato e relativi
interessi a favore del FEAOG ove risultasse che il contraente non
aveva titolo a richiederne il pagamento in tutto od in parte;

c) del rispetto di tutti gli obblighi e le prescrizioni stabiliti
dalla sopracitata normativa comunitaria e nazionale per aver diritto
al beneficio dell'aiuto specifico;

- che in Contraente ha richiesto il pagamento dell'anticipo, nella
misura del 50%, pari al 2% del valore attribuito la premio stesso,
sul peso netto totale di Kg. di tabacco greggio in foglia -
gruppi varietali 0 ,0 ,0 ,0 ,0 e 0 corrispondente alla quota
parte valida;

- che detto pagamento di Euro , anticipato e'
condizionato alla previa costituzione di una cauzione meditante
fideiussione bancaria di Euro , pari all'importo
dell'aiuto specifico richiesto maggiorato del 15%;

- che qualora risulta accertata dagli Organi di Controllo, da
Amministrazioni Pubbliche o da Corpi di Polizia Giudiziaria
l'insussistenza totale e/o parziale del diritto all'aiuto, l'AGEA,
deve procedere all'immediato incameramento delle somme corrispondenti
ai quantitativi di tabacco per i quali non e' stato riconosciuto
l'aiuto;

CIO' PREMESSO

L'Istituto di credito (in
seguito denominato "Fideiussore"), iscritto nel registro delle
Societa' di P.IVA -
Capitale Sociale € con sede in
a mezzo dei sottoscritti Funzionari:
, con la presente dichiara di
costituirsi, come in effetti si costituisce, fideiussore
nell'interesse di P. IVA con
sede residente in ,
iscritta nel registro delle (imprese) al numero
(di seguito indicato come Contraente), a favore dell'AGEA,

dichiarandosi con il Contraente solidalmente tenuto per l'adempimento dell'obbligazione di restituzione delle somme anticipate erogate secondo quanto descritto in premessa, automaticamente aumentate degli interessi legali decorrenti nel periodo compreso fra la data di erogazione e quella di rimborso, oltre imposte, tasse ed oneri di qualsiasi natura sopportati dall'AGEA in dipendenza del recupero, secondo le condizioni oltre specificate, fino alla concorrenza della somma massima di Euro

CONDIZIONI DELLA FIDEIUSSIONE BANCARIA:

A) Condizioni che regolano il rapporto tra Il Fideiussore e l'AGEA

Art. 1 - OGGETTO DELLA GARANZIA - il Fideiussore garantisce all'AGEA per il periodo indicato all'art. 2 e fino alla concorrenza dell'importo assicurato:

1) la restituzione totale o parziale delle somme da questa anticipate al Contraente;

2) gli interessi maturati come previsti dalla normativa Comunitaria e Nazionale;

3) le predette somme anticipate erogate, automaticamente, aumentate degli interessi legali decorrenti nel periodo compreso fra la data di erogazione e quella di rimborso, oltre imposte, tasse ed oneri di qualsiasi natura sopportati dall'A.G.E.A. in dipendenza del recupero.

Art.2 - DURATA DELLA GARANZIA - La garanzia prestata a favore dell'AGEA, ha la validita' di mesi 3 dalla data di emissione della cauzione ed e' automaticamente rinnovata di tre mesi in tre mesi, a meno che nel frattempo l'AGEA, con apposita dichiarazione scritta e comunicata all'Associazione, la svincoli.

Art. 3 - AVVISO DI SINISTRO - PAGAMENTO - Qualora ricorrano i presupposti per la restituzione da parte del Contraente dell'anticipo, l'AGEA, con lettera raccomandata, inviata per conoscenza al Fideiussore, inviterà':

1) il Contraente a versare la somma dovuta entro il termine unico di quindici giorni;

2) escuterà' le somme, anche parzialmente, facendone richiesta al Fideiussore mediante raccomandata con ricevuta di ritorno trascorso inutilmente tale termine, senza che il contraente abbia dato prova della restituzione delle somme richieste.

Il pagamento dell'importo richiesto da AGEA sarà' effettuato dal Fideiussore a prima richiesta scritta, in modo automatico e incondizionato, entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione di questa, senza possibilità' per il Fideiussore di opporre ad AGEA alcuna eccezione, in particolare relativamente alla validità', all'efficacia ed alle vicende del rapporto da cui e' derivata l'erogazione dell'anticipo citato nelle premesse, anche nell'eventualità' di opposizione proposta dal contraente o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che il Contraente nel frattempo sia stato dichiarato fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali ovvero posto in liquidazione, ed anche in caso di mancato pagamento dei premi o di rifiuto a prestare eventuali controgaranzie da parte del Contraente.

Art. 4 - RINUNCIA ALLA PREVENTIVA ESCUSSIONE - La presente garanzia viene rilasciata con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice civile, e di quanto contemplato agli artt.1955 e 1957 cod. civ., volendo ed intendendo il Fideiussore rimane obbligato in solido con il Contraente fino all'estinzione del credito garantito, nonché' con espressa rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli artt. 1242 - 1247 cod. civ. per quanto riguarda crediti certi, liquidi ed esigibili che il Contraente abbia, a qualunque titolo, maturato nei confronti dell'AGEA.

Art. 5 - FORO COMPETENTE - In caso di controversia fra AGEA e il Fideiussore, il foro competente sarà' esclusivamente quello di Roma.

FIRMA

ALLEGATO 12

(da pag. 47a pag. 49)

SCHEMA POLIZZA FIDEJUSSORIA PER RICHIESTA

ANTICIPO 50% DELL'AIUTO SPECIFICO

All'AGEA Settore Tabacco

Via Palestro , 81

ROMA

, li'

PREMESSO

- che l'Associazione
con sede in (), Via/c.da
n. CAP , P. IVA
(di seguito denominata Contraente), ha stipulato per il tabacco
gruppi varietali 0 ,0 ,0 ,0 e 0 raccolto 200 , ai sensi
del regolamento CE n. 2848/98, contratti di coltivazione, a fronte
dei quali la quota parte valida e' determinata in Kg.
complessivi, cosi' di seguito distinta:

gruppo varietale 0 Kg.
gruppo varietale 0 Kg.

Totale Kg.

- che a norma dell'art. 42 del regolamento CE n.2848/98, par. 1
modificato con regolamento CE n.1249/00 per la corresponsione
dell'anticipo, nella misura del 50%, dell'aiuto specifico, pari al 2%
del valore del premio attribuito al premio stesso, sul quantitativo
totale di Kg. , pari alla quota parte valida, il
Contraente deve presentare una polizza fideiussoria pari all'importo
dell'anticipo maggiorato del 15%, a garanzia:

a) della somma da anticipare e fino alla completa esecuzione di tutti
gli adempimenti previsti dalla vigente normativa comunitaria e
d) dell'eventuale restituzione dell'importo anticipato e relativi
interessi a favore del FEAOG ove risultasse che il contraente non
aveva titolo a richiederne il pagamento in tutto od in parte;
e) del rispetto di tutti gli obblighi e le prescrizioni stabiliti
dalla sopracitata normativa comunitaria e nazionale per aver diritto
al beneficio dell'aiuto specifico;
f) che in Contraente ha richiesto il pagamento dell'anticipo, nella
misura del 50%, pari al 2% del valore attribuito la premio stesso,
sul peso netto totale di Kg. di tabacco greggio in foglia -
gruppo varietale , corrispondente alla quota parte valida;

che detto pagamento di Euro , anticipato e'
condizionato alla previa costituzione di una cauzione meditante
polizza fideiussoria di Euro , pari all'importo
dell'aiuto specifico richiesto maggiorato del 15%;
che qualora risulta accertata dagli Organi di Controllo, da
Amministrazioni Pubbliche o da Corpi di Polizia Giudiziaria
l'insussistenza totale e/o parziale del diritto all'aiuto, l'AGEA,
deve procedere all'immediato incameramento delle somme corrispondenti
ai quantitativi di tabacco per i quali non e' stato riconosciuto
l'aiuto;

CIO' PREMESSO

La (Compagnia di Assicurazione)
(in seguito denominato "Fideiussore"), iscritta nel registro delle
Societa' di P.IVA -
Capitale Sociale Euro con sede in
a mezzo dei sottoscritti Funzionari:
, con la presente dichiara di
costituirsi, come in effetti si costituisce, fideiussore
nell'interesse di P. IVA con
sede residente in ,
iscritta nel registro delle (imprese) al numero
(di seguito indicato come Contraente), a favore dell'AGEA,
dichiarandosi con il Contraente solidalmente tenuto per l'adempimento
dell'obbligazione di restituzione delle somme anticipate erogate

secondo quanto descritto in premessa, automaticamente aumentate degli interessi legali decorrenti nel periodo compreso fra la data di erogazione e quella di rimborso, oltre imposte, tasse ed oneri di qualsiasi natura sopportati dall'AGEA in dipendenza del recupero, secondo le condizioni oltre specificate, fino alla concorrenza della somma massima di Euro .

CONDIZIONI DELLA POLIZZA DI FIDEIUSSIONE:

C) Condizioni che regolano il rapporto tra Il Fideiussore e l'AGEA

Art. 1 - OGGETTO DELLA GARANZIA - il Fideiussore garantisce all'AGEA per il periodo indicato all'art. 2 e fino alla concorrenza dell'importo assicurato:

1) la restituzione totale o parziale delle somme da questa anticipate al Contraente;

2) gli interessi maturati come previsti dalla normativa Comunitaria e Nazionale;

3) le predette somme anticipate erogate, automaticamente, aumentate degli interessi legali decorrenti nel periodo compreso fra la data di erogazione e quella

di rimborso, oltre imposte, tasse ed oneri di qualsiasi natura sopportati dall'A.G.E.A. in dipendenza del recupero.

Art.2 - DURATA DELLA GARANZIA - La garanzia prestata a favore dell'AGEA, ha la validita' di mesi 3 dalla data di emissione della cauzione ed e' automaticamente rinnovata di tre mesi in tre mesi, a meno che nel frattempo l'AGEA, con apposita dichiarazione scritta e comunicata all'Associazione, la svincoli.

Art. 3 - AVVISO DI SINISTRO - PAGAMENTO - Qualora ricorrano i presupposti per la restituzione da parte del Contraente dell'anticipo, l'AGEA, con lettera raccomandata, inviata per conoscenza al Fideiussore, inviterà':

1) il Contraente a versare la somma dovuta entro il termine unico di quindici giorni;

2) escuterà' le somme, anche parzialmente, facendone richiesta al Fideiussore mediante raccomandata con ricevuta di ritorno trascorso inutilmente tale termine, senza che il contraente abbia dato prova della restituzione delle somme richieste.

Il pagamento dell'importo richiesto da AGEA sarà' effettuato dal Fideiussore a prima richiesta scritta, in modo automatico e incondizionato, entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione di questa, senza possibilita' per il Fideiussore di opporre ad AGEA alcuna eccezione, in particolare relativamente alla validita', all'efficacia ed alle vicende del rapporto da cui e' derivata l'erogazione dell'anticipo citato nelle premesse, anche nell'eventualita' di opposizione proposta dal contraente o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che il Contraente nel frattempo sia stato dichiarato fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali ovvero posto in liquidazione, ed anche in caso di mancato pagamento dei premi o di rifiuto a prestare eventuali controgaranzie da parte del Contraente.

Art. 4 - RINUNCIA ALLA PREVENTIVA ESCUSSIONE - La presente garanzia viene rilasciata con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice civile, e di quanto contemplato agli artt.1955 e 1957 cod. civ., volendo ed intendendo il Fideiussore rimane obbligato in solido con il Contraente fino all'estinzione del credito garantito, nonche' con espressa rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli artt. 1242 - 1247 cod. civ. per quanto riguarda crediti certi, liquidi ed esigibili che il Contraente abbia, a qualunque titolo, maturato nei confronti dell'AGEA.

Art. 5 - FORO COMPETENTE - In caso di controversia fra AGEA e il Fideiussore, il foro competente sarà' esclusivamente quello di Roma.

FIRMA

ALLEGATO 13

(da pag. 50 a pag. 52)

SCHEMA nazionale; CAUZIONE BANCARIA PER RICHIESTA

ANTICIPO DELL'LA PARTE FISSA DEL PREMIO

All'AGEA Settore Tabacco

Via Palestro , 81

ROMA

PREMESSO

- che l'Associazione e/o singolo produttore non associato con sede in (), Via/c. da n. CAP , P.IVA - (in seguito denominato Contraente), ha stipulato per il raccolto 200 , ai sensi del Reg.to CE che l'Associazione n.2848/98 del 22.12.1998 un contratto di coltivazione con l'Impresa di trasformazione

P. IVA , per un quantitativo totale, pari alla quota parte valida, di Kg. di tabacco greggio in foglia, gruppo di varieta' 0 ;

- che a norma dell'art. 19 del precitato Regolamento, per la corresponsione dell'anticipo della parte fissa del premio, pari al 100% del valore Euro/Kg. attribuito al premio stesso, sul quantitativo totale di Kg., pari alla quota parte valida contrattata, al netto del quantitativo attribuito al riporto di tabacco del raccolto 200 , il contraente deve presentare una cauzione pari all'importo dell'anticipo maggiorato del 15%, a garanzia:

- a) della somma da anticipare e fino alla completa esecuzione di tutti gli adempimenti previsti dalla vigente normativa comunitaria e nazionale;

- b) dell'eventuale restituzione dell'importo anticipato e relativi interessi a favore del FEOGA ove risultasse che il contraente non aveva titolo a richiederne il pagamento in tutto o in parte;

- c) del rispetto di tutti gli obblighi e le prescrizioni stabiliti dalla precitata normativa comunitaria e nazionale per avere diritto al beneficio del premio comunitario;

- che il contraente ha chiesto con domanda in data il pagamento dell'anticipo della parte fissa del premio, pari al 100% del valore attribuito al premio stesso, su Kg. , al netto del quantitativo di tabacco oggetto di riporto dal raccolto 200 , di tabacco greggio in foglia - gruppo di varieta' 0 , corrispondente alle consegne di tabacco prevedibili nel magazzino di trasformazione sito in Via/c.da dell'Impresa di trasformazione , pari a Euro

- che detto pagamento di Euro -, anticipato e condizionato alla previa costituzione di una cauzione mediante garanzia bancaria di Euro , pari all'importo del premio richiesto maggiorato del 115%;

- che qualora risulti accertata dagli organi di Controllo, da Amministrazioni Pubbliche o da Corpi di Polizia Giudiziaria l'insussistenza totale e/o parziale del diritto all'aiuto, l'AGEA, deve procedere all'immediato incameramento delle somme corrispondenti ai quantitativi di tabacco per i quali non e' stato riconosciuto l'aiuto;

CIO' PREMESSO

L'Istituto di credito (in seguito denominato "Fideiussore"), iscritto nel registro delle Societa' di P.IVA - Capitale Sociale f. con sede in a mezzo dei sottoscritti Funzionari: , con la presente dichiara di costituirsi, come in effetti si costituisce, fideiussore nell'interesse di P. IVA con sede residente in , iscritta nel registro delle (imprese) al numero (di seguito indicato come Contraente), a favore dell'AGEA, dichiarandosi con il Contraente solidalmente tenuto per l'adempimento dell'obbligazione di restituzione delle somme anticipate erogate secondo quanto descritto

in premessa, automaticamente aumentate degli interessi legali decorrenti nel periodo compreso fra la data di erogazione e quella di rimborso, oltre imposte, tasse ed oneri di qualsiasi natura sopportati dall'AGEA in dipendenza del recupero, secondo le condizioni oltre specificate, fino alla concorrenza della somma massima di L.

CONDIZIONI DELLA FIDEIUSSIONE BANCARIA:

D) Condizioni che regolano il rapporto tra Il Fideiussore e l'AGEA

Art. 1 - OGGETTO DELLA GARANZIA - il Fideiussore garantisce all'AGEA per il periodo indicato all'art. 2 e fino alla concorrenza dell'importo assicurato:

1) la restituzione totale o parziale delle somme da questa anticipate al Contraente;

2) gli interessi maturati come previsti dalla normativa Comunitaria e Nazionale;

3) le predette somme anticipate erogate, automaticamente, aumentate degli interessi legali decorrenti nel periodo compreso fra la data di erogazione e quella di rimborso, oltre imposte, tasse ed oneri di qualsiasi natura sopportati dall'AGEA in dipendenza del recupero.

Art.2 - DURATA DELLA GARANZIA - La garanzia prestata a favore dell'A.G.E.A., ha la validita' di mesi 3 dalla data di emissione della cauzione

ed e' automaticamente rinnovata di tre mesi in tre mesi, a meno che nel frattempo l'AGEA, con apposita dichiarazione scritta e comunicata all'Associazione, la svincoli.

Art. 3 - AVVISO DI SINISTRO - PAGAMENTO - Qualora ricorrano i presupposti per la restituzione da parte del Contraente dell'anticipo, l'A.G.E.A., con lettera raccomandata, inviata per conoscenza al Fideiussore, inviterà:

1) il Contraente a versare la somma dovuta entro il termine unico di quindici giorni;

2) escuterà le somme, anche parzialmente, facendone richiesta al Fideiussore mediante raccomandata con ricevuta di ritorno trascorso inutilmente tale termine, senza che il contraente abbia dato prova della restituzione delle somme richieste.

Il pagamento dell'importo richiesto da AGEA sarà effettuato dal Fideiussore a prima richiesta scritta, in modo automatico e incondizionato, entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione di questa, senza possibilità per il Fideiussore di opporre ad AGEA alcuna eccezione, in particolare relativamente alla validità, all'efficacia ed alle vicende del rapporto da cui è derivata l'erogazione dell'anticipo citato nelle premesse, anche nell'eventualità di opposizione proposta dal contraente o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che il Contraente nel frattempo sia stato dichiarato fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali ovvero posto in liquidazione, ed anche in caso di mancato pagamento dei premi o di rifiuto a prestare eventuali controgaranzie da parte del Contraente.

Art. 4 - RINUNCIA ALLA PREVENTIVA ESCUSSIONE - La presente garanzia viene rilasciata con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice civile, e di quanto contemplato agli artt.1955 e 1957 cod. civ., volendo ed intendendo il Fideiussore rimane obbligato in solido con il Contraente fino all'estinzione del credito garantito, nonché con espressa rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli artt. 1242 - 1247 cod. civ. per quanto riguarda crediti certi, liquidi ed esigibili che il Contraente abbia, a qualunque titolo, maturato nei confronti dell'AGEA.

Art. 5 - FORO COMPETENTE - In caso di controversia fra AGEA e il Fideiussore, il foro competente sarà esclusivamente quello di Roma.

FIRMA

ALLEGATO 14
(da pag. 53 a pag. 55)
SCHEMA POLIZZA FIDEIUSSORIA PER RICHIESTA ANTICIPO
DELLA PARTE FISSA DEL PREMIO

All'AGEA Settore Tabacco
Via Palestro , 81
Roma

PREMESSO

- che l'Associazione e/o singolo produttore non associato
con sede in (), Via/cda
n. CAP , P.IVA - (in
seguito denominato Contraente), ha stipulato per il raccolto 200 , ai
sensi del Reg.to CE n.2848/98 del 22.12.1998 un contratto di
coltivazione con l'Impresa di trasformazione
P. IVA , per un
quantitativo totale, pari alla quota parte valida, di Kg.
di tabacco greggio in foglia, gruppo di varietà 0 ;
- che a norma dell'art. 19 del precitato Regolamento, per la
corresponsione dell'anticipo della parte fissa del premio, pari al
100% del valore Euro/Kg. attribuito al premio stesso, sul
quantitativo totale di Kg., pari alla quota parte valida contrattata,
al netto del quantitativo attribuito al riporto di tabacco del
raccolto 200 , il contraente deve presentare una cauzione pari
all'importo dell'anticipo maggiorato del 15%, a garanzia:
 - a) della somma da anticipare e fino alla completa esecuzione di
tutti gli adempimenti previsti dalla vigente normativa comunitaria e
nazionale;
 - b) dell'eventuale restituzione dell'importo anticipato e relativi
interessi a favore del FEOGA ove risultasse che il contraente non
aveva titolo a richiederne il pagamento in tutto o in parte;
 - c) del rispetto di tutti gli obblighi e le prescrizioni stabiliti
dalla precitata normativa comunitaria e nazionale per avere diritto
al beneficio del premio comunitario;
- che il contraente ha chiesto con domanda in data il
pagamento dell'anticipo della parte fissa del premio, pari al 100%
del valore attribuito al premio stesso, su Kg. , al netto
del quantitativo di tabacco oggetto di riporto dal raccolto 200 , di
tabacco greggio in foglia - gruppo di varietà 0 ,
- corrispondente alle consegne di tabacco prevedibili nel magazzino
di trasformazione sito in Via/c.da
dell'Impresa di trasformazione , pari a Euro
;
- che detto pagamento di Euro -, anticipato e'
condizionato alla previa costituzione di una cauzione mediante
polizza fideiussoria di Euro , pari all'importo del
premio richiesto maggiorato del 115%;
- che qualora risulti accertata dagli organi di Controllo, da
Amministrazioni Pubbliche o da Corpi di Polizia Giudiziaria
l'insussistenza totale e/o parziale del diritto all'aiuto, l'A.G.E.A.,
deve procedere all'immediato incameramento delle somme corrispondenti
ai quantitativi di tabacco per i quali non e' stato riconosciuto
l'aiuto;

CIO' PREMESSO

La Compagnia d'Assicurazione (in
seguito denominato "Fideiussore"), iscritto nel registro delle
Societa' di P.IVA - Capitale
Sociale Euro con sede in a
mezzo dei sottoscritti Funzionari:
, con la presente dichiara di
costituirsi, come in effetti si costituisce, fideiussore
nell'interesse di P. IVA con sede
residente in , iscritta nel
registro delle (imprese) al numero (di seguito
indicato come Contraente), a favore dell'A.G.E.A., dichiarandosi con
il Contraente solidalmente tenuto per l'adempimento dell'obbligazione
di restituzione delle somme anticipate erogate secondo quanto
descritto in premessa, automaticamente aumentate degli interessi

legali decorrenti nel periodo compreso fra la data di erogazione e quella di rimborso, oltre imposte, tasse ed oneri di qualsiasi natura sopportati dall'AGEA in dipendenza del recupero, secondo le condizioni oltre specificate, fino alla concorrenza della somma massima di Euro

CONDIZIONI POLIZZA FIDEIUSSORIA:

E) Condizioni che regolano il rapporto tra Il Fideiussore e l'AGEA.

Art. 1 - OGGETTO DELLA GARANZIA - il Fideiussore garantisce all'AGEA per il periodo indicato all'art. 2 e fino alla concorrenza dell'importo assicurato:

4) la restituzione totale o parziale delle somme da questa anticipate al Contraente;

5) gli interessi maturati come previsti dalla normativa Comunitaria e Nazionale;

6) le predette somme anticipate erogate, automaticamente, aumentate degli interessi legali decorrenti nel periodo compreso fra la data di erogazione e

7) quella di rimborso, oltre imposte, tasse ed oneri di qualsiasi natura sopportati dall'AGEA in dipendenza del recupero.

Art.2 - DURATA DELLA GARANZIA - La garanzia prestata a favore dell'AGEA, ha la validita' di mesi 3 dalla data di emissione della cauzione ed e'

automaticamente rinnovata di tre mesi in tre mesi, a meno che nel frattempo l'AGEA, con apposita dichiarazione scritta e comunicata all'Associazione, la svincoli.

Art. 3 - AVVISO DI SINISTRO - PAGAMENTO - Qualora ricorrano i presupposti per la restituzione da parte del Contraente dell'anticipo, l'AGEA, con lettera raccomandata, inviata per conoscenza al Fideiussore, inviterà:

3) il Contraente a versare la somma dovuta entro il termine unico di quindici giorni;

4) escuterà le somme, anche parzialmente, facendone richiesta al Fideiussore mediante raccomandata con ricevuta di ritorno trascorso inutilmente tale termine, senza che il contraente abbia dato prova della restituzione delle somme richieste.

Il pagamento dell'importo richiesto da AGEA sarà effettuato dal Fideiussore a prima richiesta scritta, in modo automatico e incondizionato, entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione di questa, senza possibilità per il Fideiussore di opporre ad AGEA alcuna eccezione, in particolare relativamente alla validità, all'efficacia ed alle vicende del rapporto da cui è derivata l'erogazione dell'anticipo citato nelle premesse, anche nell'eventualità di opposizione proposta dal contraente o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che il Contraente nel frattempo sia stato dichiarato fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali ovvero posto in liquidazione, ed anche in caso di mancato pagamento dei premi o di rifiuto a prestare eventuali controgaranzie da parte del Contraente.

Art. 4 - RINUNCIA ALLA PREVENTIVA ESCUSSIONE - La presente garanzia viene rilasciata con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice civile, e di quanto contemplato agli artt.1955 e 1957 cod. civ., volendo ed intendendo il Fideiussore rimane obbligato in solido con il Contraente fino all'estinzione del credito garantito, nonché con espressa rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli artt. 1242 - 1247 cod. civ. per quanto riguarda crediti certi, liquidi ed esigibili che il Contraente abbia, a qualunque titolo, maturato nei confronti dell'AGEA.

Art. 5 - FORO COMPETENTE - In caso di controversia fra AGEA e il Fideiussore, il foro competente sarà esclusivamente quello di Roma.

FIRMA

ALLEGATO 15

All'AGEA Settore Tabacco
Via Palestro , 81
00185 ROMA

Oggetto: dichiarazione sostitutiva di certificato di iscrizione nel registro delle imprese di cui al D.M. 7.2.1996, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R.28.12.2000 n. 45.

Il/La sottoscritt

Nat il residente a

Via codice fiscale

in qualita' di rappresentante legale della Societa'/Ditta di seguito indicata, dichiara i dati e le notizie ad essa relativi alla data della presente:

Denominazione

Codice fiscale

Forma giuridica

Sede

Iscritta nel Registro delle Imprese di

In data n. Sezione

Costituita con atto del Capitale sociale o totale quota

Euro

Durata della Societa' - data termine

Oggetto sociale

Titolari di cariche o qualifiche con le relative generalita' e codice fiscale (elenco allegato sottoscritto dallo stesso firmatario della dichiarazione)

Dichiara inoltre che la stessa Societa'/Ditta e' legalmente vigente, in quanto la stessa non e' , ne' lo e' stata negli ultimi 5 anni, sottoposta a procedura di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata e che non sussistono cause di decadenza , divieto o sospensione di cui all'art. 10 della legge 575/65 e successive modifiche.

La presente dichiarazione viene resa consapevole delle conseguenze previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia nei casi di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art.76 del DPR 28.12.2000 n.445.

Data

FIRMA AUTENTICATA (1)

Note esplicative: il trattamento dei dati dichiarati nel presente modello e' effettuato dall'AGEA, secondo le disposizioni previste dalla legge n.675 del 31.12.1996.

(1) ai sensi dell'art.38 del DPR n. 445 del 28.12.2000, la sottoscrizione non e' soggetta ad autenticazione ove sia apposta la presenza del dipendente addetto, ovvero sia presentata unitamente a copia fotostatica integrale di un valido documento di identita'' del sottoscrittore.

[Chiudi](#) [Elenco G.U.](#) [Sommaro G.U.](#)

ALLEGATO 16

RIEPILOGO calendario termini scadenze impegni e procedure

- 1 - 31 Dicembre 2002 termine per la conferma della domanda di anticipo della parte fissa del premio a sistema informatico AGEA;
- 2 - 15 Aprile 2003 termine delle consegne per i tabacchi dei gruppi varietali I, II, III, IV e V;
- 3 - 30 Aprile 2003 termine delle consegne per i tabacchi dei gruppi varietali VI, VII e VIII;
- 4 - 15 Maggio 2003 inserimento a sistema informatico AGEA di tutte le consegne effettuate entro i termini fissati dall'art.16, paragrafo 1, del regolamento CE n.2848/98 (rif.to pag.3);
- 5 - 30 Giugno 2003 caricamento e conferma a sistema informatico delle richieste di Saldo parte fissa del premio e svincolo della cauzione (rif.to pag.9) e di Saldo premio su consegne (rif.to pag.14);
- 6 - 15 Luglio 2003 termine per utilizzo dell'aiuto specifico raccolto 2002 per i gruppi varietali I, II, III, IV, V, VI e VIII;
- 7 - 31 Luglio 2003 termine per utilizzo dell'aiuto specifico raccolto 2002 per il gruppo varietale VII;
- 8 - 10 Settembre 2003 termine per la presentazione all'AGEA della domanda di aiuto specifico raccolto 2002.

Chiudi	Elenco G.U.	Sommaro G.U.
------------------------	-----------------------------	------------------------------